FUNZIONARI COMUNITARI E PUBBLICI UFFICIALI NAZIONALI: UNA PROSPETTIVA DI APPROFONDIMENTO DELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE IN ITALIA(*)

Dino Rinoldi

La semplice e frugale modestia della natura esige e forma nell'uomo soltanto concetti elementari e una rozza onestà; l'artificiosa costrizione e la raffinatezza opulenta della società civile producono invece gli spiritosi e i pedanti, talvolta però anche i pazzi e i furfanti e generano una savia e costumata apparenza che può dispensare sia dall'intelligenza che dall'onestà

Immanuel Kant (**)

I funzionari delle Organizzazioni internazionali governative

Con l'espressione "funzione pubblica internazionale" si fa qualche volta riferimento, peraltro in modo quasi sempre enfatico, al ruolo complessivamente svolto dalle Organizzazioni intergovernative rispetto ai Paesi che ne fanno parte, e persino rispetto agli stessi Stati terzi[1]. In questa prospettiva si colloca però anche l'analisi di autorevoli giuristi che guardano a tali enti internazionali sottolineandone la capacità di esercitare pubbliche funzioni nel senso di perseguire obbiettivi che trascendono gli interessi individuali di ciascun Paese membro, da considerarsi di tipo privatistico, e che sono quindi rivolti a soddisfare interessi superiori, appunto qualificabili come pubblicistici. Si sarebbe in presenza, in quest'ultimo senso, di interessi propri della Comunità degli Stati aderenti e talvolta funzionali allo stesso miglior coordinamento e sviluppo dell'intera Comunità internazionale[2]. Ma con la stessa espressione di “funzione pubblica internazionale" ci si riferisce pure, in una accezione più specifica, a quell'ormai ampia schiera di persone, legate alle Organizzazioni internazionali da un rapporto di dipendenza, tramite le quali l'ente intergovernativo è messo in grado di perseguire in concreto i propri fini[3]. Nello stesso senso la letteratura di espressione inglese parla di *international civil service*[4].

Le persone in questione posseggono uno *status* diversificato da ente a ente e, all'interno di ciascuna Organizzazione, differente secondo la loro diversa qualifica. Si possono tuttavia tracciare le linee di fondo della figura del funzionario delle Organizzazioni intergovernative[5] per vederne le molte analogie, pur con le debite peculiarità, rispetto a quella del pubblico ufficiale nazionale, e riprendere così da quest'ultima qualche suggerimento nell'ambito di un più generale discorso sugli strumenti giuridici di lotta alla corruzione interna e internazionale.

Immunità e privilegi delle Organizzazioni internazionali e trattamento dei loro funzionari

L'assenza da parte delle Organizzazioni internazionali governative della titolarità della sovranità territoriale comporta, come è noto, la necessità tutta particolare di un'ampia gamma di immunità e privilegi che consentano a tali enti il concreto esercizio delle attività statutarie[6]. Per quanto concerne il trattamento degli individui che operano al loro servizio si fa riferimento a una serie di prescrizioni pattizie, contenute negli atti che disciplinano nascita e funzionamento dell'ente, ivi compresi gli accordi di sede[7], per la cui applicazione è necessario differenziare tre categorie di agenti dell'Organizzazione.

Si distinguono così, anzitutto, coloro che impersonano l'Organizzazione internazionale essendo legati ad essa da una relazione di carattere fiduciario piuttosto che da un rapporto stabile. Si tratta di agenti che, come i componenti della Commissione delle Comunità europee, o come il Segretario generale delle Nazioni Unite, “esplicano funzioni fondamentali per la vita dell'Organizzazione, tanto che possono essere paragonati agli organi costituzionali dello Stato”[8]. Vi sono poi gli esperti e i consulenti, anch'essi legati da un rapporto fiduciario e non stabile, assegnati allo svolgimento di specifiche funzioni collegate a precise conoscenze tecniche. Infine ci sono gli agenti che, svolgendo la loro opera nell'ambito di un duraturo rapporto di impiego, integrano una vasta categoria “che (...) abbraccia le posizioni più diverse, da quelle di coloro che sono preposti alla direzione dei servizi e sono dotati di poteri di rappresentanza, a quella dei semplici impiegati, che disbrigano mansioni esecutive, anche le più umili”[9].

La diversità delle funzioni svolte dalle categorie in questione spiega la diversità del loro status e del trattamento loro riconosciuto - sia in termini di tutela che di responsabilità - dagli ordinamenti giuridici nazionali.

Ai fini di questo studio va sottolineato che ci si vuole occupare di persone investite di funzioni d'interesse internazionale, il che non avviene per dipendenti dell'Organizzazione adibiti ad esempio a servizi manuali ed ausiliari[10].

Anche parlando di "agenti internazionali”, come ha inteso fare la Corte internazionale di giustizia nella causa relativa al risarcimento dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite[11], si

deve avvertire che a tale nozione ”corrisponde un contenuto certamente più ampio di quello generalmente indicato col termine funzionario”[12]. Così per “individuare, elementi e condizioni

che caratterizzano un individuo come funzionario internazionale è necessario anzitutto che l'attribuzione delle funzione provenga all'individuo da un ente internazionale; tale incarico deve seguire ad un accordo internazionale col quale si dà vita all'ente internazionale; - l'attività dell'individuo chiamato ad assumere tali funzioni deve svolgersi sotto il controllo dell'ente internazionale e deve essere retta da un insieme di norme giuridiche speciali; tale azione deve avere un carattere di continuità e di esclusività e le funzioni da svolgere debbono avere come obiettivo l'interesse dell'ente”[13].

Va poi rilevato, in rapporto alla problematica della corruzione, che per gli atti compiuti dai funzionari delle Organizzazioni governative in veste ufficiale, e quindi non in qualità di privati individui, sussiste l'immunità dalla giurisdizione penale (non dalla legge) Statale[14]. Tale immunità copre le esigenze di protezione degli interessi dell'ente internazionale cui l'agente appartiene, o anche mira ad evitare che i diritti fondamentali dell'agente medesimo vengano lesi[15]. In assenza di queste due condizioni c'è perciò spazio, col consenso dell'Organizzazione, per l'esercizio dell'azione penale nazionale (giacché in questo campo l'ente internazionale non ha competenza, limitandosi ad interventi sul piano disciplinare). A questo punto possono però sorgere ulteriori questioni - come dirò successivamente - riguardanti caratteristiche e contenuti degli ordinamenti penali interni.

La corruzione nelle Organizzazioni internazionali

Che la questione della corruzione venga alla ribalta nel contesto delle Organizzazioni internazionali governative è cosa che né può stupire, dato il peso e le dimensioni degli interessi sui quali la loro attività incide, né ha carattere di novità. Vi è semmai, sovente, un intreccio che pone la necessità di individuare la fattispecie della corruzione rispetto ad altre connesse, come quella dello spionaggio. Si può già ricordare il caso, agli albori delle Nazioni Unite, del Segretario della Conferenza di San Francisco - lo statunitense Alger Hiss - che subì dopo alcuni anni un processo proprio per spionaggio[16]. Lo stesso Kurt Waldheim, che ancora nei primi anni Ottanta reggeva il Segretariato generale dell'Organizzazione, è stato al centro di roventi polemiche sui propri trascorsi nazisti, polemiche che hanno portato avveduti studiosi a porsi domande sui possibili ricatti di cui lo stesso Waldheim abbia potuto essere oggetto nell'esercizio delle sue funzioni di Segretario generale[17].

Del resto l'intero sistema delle Nazioni Unite, dunque istituti specializzati compresi è oggi preso di mira, soprattutto negli Stati Uniti d'America, proprio dal punto di vista della corruzione. L'Alto commissariato per i rifugiati, l'Unesco, le stesse missioni di Peace Keeping sono stati

occasione di denunce[18]. E in altri ambiti vanno ricordate le inchieste concernenti il finanziamento illecito di partiti intraprese, peraltro a motivo di vicende politiche che paiono precedenti ed estranee alle funzioni poi ricoperte nelle Organizzazioni internazionali nei confronti del Segretario generale della Nato, Willy Claes, e del Commissario europeo Karl Van Miert [19].

Quelle sopra richiamate sono vicende che esemplificano genericamente problemi che dunque anche all'interno delle Organizzazioni governative si manifestano. C'è da qualche tempo preoccupazione negli stessi enti internazionali per gli episodi che specificamente in materia di corruzione vengono con una certa frequenza a toccare i loro funzionari e si cercano risposte che la sola azione disciplinare interna all'ente non sembra capace di fornire, risposte che inevitabilmente introducono la questione di un intervento di tipo penalistico. Si pensi quanto il problema possa essere sentito nelle Comunità europee, il cui ambito di competenza si è nel tempo assai dilatato e la cui attività in gran parte concerne settori dell'economia dove, come nel caso del controllo del rispetto delle regole di libera concorrenza da parte delle imprese che operano sul territorio comunitario[20], la questione della protezione dei funzionari e dell'accertamento delle loro responsabilità per i casi di corruzione è, quanto meno a fini preventivi all'ordine del giorno.

Le Comunità europee come Pubblica Amministrazione

Se fin dagli esordi le Comunità europee hanno attirato l'attenzione di tanti studiosi pronti a esaminarne, talvolta anche in modo fantasioso, ogni diverso aspetto, vorrei qui piuttosto soffermarmi un istante su un dato che scaturisce dall'analisi effettuata dalla dottrina più sensibile a valutazioni realiste. Vi si coglie la sottolineatura del funzionamento nelle Comunità di una vera e propria autorità di governo. Essa è dotata di una valenza pubblicistica ed è esercitata dal complesso degli organi - secondo il principio dell'attribuzione dei poteri ma anche della loro distribuzione, improntata a modalità che si avvicinano a modelli statuali - anche grazie ad un'abbondanza di atti di singolare efficacia giuridica[21]. In questi termini è consentita una qualificazione delle Comunità secondo le categorie proprie del diritto costituzionale[22] .

Se aggiungiamo la considerazione che i principali tra gli organi suddetti le “istituzioni”[23] sono ormai da tempo unificati per le tre Comunità europee[24], ci accorgiamo che quell'autorità è esercitata in ambito comunitario da un unico ente. A quell'ente si pur fare riferimento, come accennavo, in termini di *pubblico potere*[25]; e se si guarda alle caratteristiche e agli effetti della sua attività non solo nei confronti degli Stati membri, ma anche, nel rispetto del principio di legalità e di quello della buona amministrazione, nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche

di diritto interno, se ne ricava una qualificazione secondo le categorie del diritto amministrativo e che rende perciò possibile parlare di “diritto amministrativo comunitario"[26].

In sintesi: l'ente comunitario di governo trova una propria puntuale individuazione come Pubblica Amministrazione. Ne risulta con ulteriore evidenza una definizione dello status dei funzionari di quell'ente tale da richiamare quello dei pubblici funzionari nazionali[27].

La "ritrazione" dell'ordinamento statale e l'accrescimento delle competenze comunitarie

Appena un accenno è opportuno effettuare alla giurisprudenza della nostra Corte costituzionale che trova nella sentenza n. 170 del 5 giugno 1984 (causa *Granital* un celebre punto d'arrivo, produttivo a sua volta di successivi ampliamenti e precisazioni[28]. Quella decisione ha determinato sul piano pratico la più piena attuazione in Italia del diritto comunitario, assegnando in via abituale al giudice ordinario il compito di applicarne il disposto anche prescindendo dall'eventuale legge interna contrastante, e limitandosi a far salvi i principi fondamentali dell'ordinamento e il rispetto dei diritti dell'uomo[29] .

Della sentenza Granital mi interessa qui ricordare quanto da essa ribadito sul fatto che “il sistema statuale (...) si apre a[lla] (...) normazione [comunitaria], lasciando che le regole in cui essa si concreta vigano sul territorio italiano quali sono scaturite dagli organi competenti a produrle”[30].

L'ordine d'esecuzione dei Trattati comunitari in collegamento con l'art. 11 della Costituzione, ha dunque avuto tra l'altro l'effetto “di fare arretrare il nostro ordinamento dall'ambito che gli è proprio e di rendere possibile l'assunzione da parte dell'ordinamento comunitario della disciplina di una serie di rapporti giuridici”[31] . E l'arretramento in questione sembra rispondere a requisiti di progressività, se non ancora di assoluta definitività, dato il carattere espansivo dell'ordinamento comunitario determinato dall'aumento nel tempo delle competenze che ad esso fanno capo e dei poteri delle autorità da esso espresse[32].

E' di immediata evidenza, in questa situazione, quanto l’esercizio della sovranità statale sia in ampia parte oramai delegato all'ente comunitario di governo, che opera grazie all'attività - svolta anche all'interno del nostro Paese (si pensi ad esempio alle ispezioni nel campo della concorrenza) - di funzionari comunitari.

L'attività comunitaria e l'Unione europea

Ulteriore motivo di giustificazione nel sottolineare l'attitudine espansiva della costruzione comunitaria è rappresentato dagli sviluppi avutisi col Trattato di Maastricht, e dunque con la

creazione dell'Unione europea. E' ben vero che l'Unione non assorbe e non estingue le Comunità, ma pur nel rispetto del principio di sussidiarietà[33] e delle diverse identità nazionali degli Stati membri[34] esse restano uno dei pilastri portanti della nuova cooperazione, estesa ai settori della politica estera e di sicurezza nonché della giustizia e degli affari interni. Gli organi principali delle Comunità europee vedono cosi allargato il proprio campo d'intervento, attraverso il Trattato di Unione, proprio ai due sopra ricordati settori[35], oltre a quelli attribuiti *ex novo* dallo stesso Trattato alla competenza comunitaria modificando gli accordi istitutivi[36]. Questo è appunto un altro dato che consente di apprezzare anche le possibilità di una futura, eventuale ma concretamente ipotizzabile, evoluzione in senso federale[37].

In ogni modo, specie quando si guardi al settore della giustizia, non si può non pensare alla possibilità di un intervento dell'Unione in un ambito, quello penale, in cui è assai difficile, per non dire impossibile, riconoscere una piena competenza delle sole Comunità europee, e in cui pure è facile giudicare oramai opportuno e persino improcrastinabile un coordinamento tra Stati membri concernente la tutela e la responsabilità dei funzionari comunitari.

Responsabilità e tutela dei funzionari comunitari: spunti ricavabili dalla protezione giuridica degli interessi finanziari delle Comunità europee

Imprescindibile dallo svolgimento delle competenze e dall'esercizio dei poteri spettanti alle Comunità europee è dunque l'operato dei funzionari comunitari[38]. I loro "doveri e diritti" (elencati in quest'ordine) sono specificamente e dettagliatamente inseriti nel titolo II dello Statuto dei funzionari[39].

Si tratta di una disciplina assai ampia che si estende a questioni come quella del conflitto di interessi[40] e prevede l'adozione di sanzioni disciplinari, coi relativi mezzi di ricorso alla Corte di giustizia del Lussemburgo[41].

Beninteso, in tema di corruzione ciò che maggiormente rileva è l'azione penale, la cui titolarità spetta ai soli organi degli Stati membri in assenza di tale competenza in capo alle Comunità europee. Il collegamento tra norma penale e azione disciplinare comunitaria sta unicamente nel rilievo assunto ai fini di tale azione dalle pendenze penali di un agente comunitario in uno Stato membro, o quando "viene fatto ricorso all'analogia col diritto penale degli Stati membri per la qualificazione di talune mancanze di natura disciplinare addebitate ad agenti comunitari"[42].

Sul piano degli ordinamenti interni i funzionari delle Comunità godono per le attività svolte a titolo ufficiale, come già più sopra dicevo in via generale, di un'immunità dalla giurisdizione

penale che pure “non è invocabile nei casi in cui l'interesse comunitario non risulti minacciato e i diritti fondamentali dell'individuo non appaiano lesi”[43], mentre sono *de plano* perseguibili i reati compiuti in veste di privato cittadino. Ma ciò vale, ed è questo il punto che voglio sottolineare, per i reati previsti dalla legge penale nazionale; il che può dare dei problemi allorché quest’ultima, non conoscendo e dunque non proteggendo valori e beni giuridici propri dell’ordinamento comunitario, non ne assicuri la tutela. Si è fatto spesso al riguardo il caso, da anni dibattuto e finalmente in via di progressiva soluzione, della protezione degli interessi finanziari delle Comunità. In questo caso l’ordinamento penale nazionale non è automaticamente in condizione, per le caratteristiche proprie della norma penale (si pensi solo alla riserva assoluta di legge stabilita in materia dalla Costituzione italiana), di estendere a tale fattispecie le disposizioni volte a tutelare gli interessi finanziari di natura pubblicistica dello Stato [44]. Così, pure le norme penali interne poste a salvaguardia della Pubblica Amministrazione nazionale non sono come tali estensibili alla tutela della Pubblica Amministrazione comunitaria. Qualche spunto in quest’ultimo ambito è però offerto proprio dalle soluzioni proposte in materia di protezione penalistica degli interessi finanziari comunitari.

Gli articoli 316 bis e 640 bis del codice penale italiano e l'art. 209 A del Trattato istitutivo della Comunità europea

Introducendo nel proprio codice penale due nuovi articoli il 316 bis in tema di malversazione a danno dello Stato e il 640 bis in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l’Italia ha realizzato un deciso intervento a protezione degli interessi finanziari delle Comunità. E' stata infatti estesa ai fondi comunitari la tutela precedentemente prevista per i soli fondi pubblici nazionali (in specie per le erogazioni di denaro ottenute dallo Stato), a tal fine facendo uso del principio di assimilazione dei primi ai secondi.

Che questa strada non sia pacifica per tutti gli Stati membri delle Comunità europee è dimostrato dall’insuccesso che per lungo tempo ha caratterizzato un progetto di accordo internazionale elaborato fin dagli anni Settanta proprio allo scopo di introdurre una regolamentazione comune sulla protezione penale degli interessi finanziari delle Comunità[45].

La creazione dell’Unione europea ha recentemente portato all'elaborazione di un nuovo progetto in materia, e infine alla predisposizione di un'apposita convenzione prodotta nell'ambito della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (cosiddetto terzo pilastro di Maastricht) che si spera possa presto entrare in vigore[46].

Lo stesso Trattato d'Unione, introducendo nell'Accordo istitutivo della Comunità europea un nuovo art. 209A, ha comunque sentito il bisogno di stabilire che “Gli Stati membri adottano, per

combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari".

Per una volta l'Italia ha addirittura anticipato quanto prescrive il diritto comunitario dotandosi fin dal 1990 delle sopra richiamate disposizioni penalistiche (come si sa il Trattato di Maastricht è entrato in vigore il 1° novembre 1993).

Vantaggi di una disciplina comune agli Stati membri delle Comunità in materia di protezione dei fondi comunitari

Il principio di assimilazione sopra accennato pare un utile strumento da cui trarre spunti per una disciplina comune tra i Paesi membri delle Comunità europee anche in materia di tutela e responsabilità penale dei funzionari di queste. Va tuttavia ben chiarito che una via puramente unilaterale nel ricorrere a tale principio, o una via unilaterale concordata (cioè resa impegnativa tramite accordo fra tutti i Paesi comunitari), non può soddisfare completamente, giacché in questo modo resterebbero le diversità di disciplina, oggi riscontrabili tra i vari Stati membri così nella protezione dei fondi pubblici nazionali (cui i fondi comunitari vengono assimilati) come nella tutela dei pubblici ufficiali (ai quali siano assimilati i funzionari comunitari).

Anche l'art. 209 A del Trattato CE sposa la via unilateralistica (concordata), e va quindi lasciata alla cooperazione intergovernativa (il terzo pilastro sopra richiamato) la ricerca di una più opportuna armonizzazione. Proprio la strada pattizia è stata del resto quella percorsa negli anni Settanta parallelamente all'elaborazione del ricordato progetto sulla protezione penale degli interessi finanziari della Comunità, per cercare di adottare una disciplina comune agli Stati membri sulla responsabilità e sulla protezione penale, di funzionari e altri agenti comunitari[47].

Anche in tal caso quel percorso, pur senza essere mai stato esplicitamente abbandonato, si è per molto tempo arenato. E anche in questo caso la creazione dell'Unione europea sta proponendo al riguardo un concreto passo in avanti sulla scia delle innovazioni normative studiate nell'ambito del terzo pilastro in materia di protezione degli interessi finanziari delle Comunità. Un "progetto di Protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'art K.3 del Trattato sull'Unione europea; manifesta infatti la consapevolezza "del fatto che gli interessi finanziari delle Comunità europee possono essere lesi o minacciati da altri illeciti penali in particolare quelli costituenti atti di corruzione commessi da funzionari sia nazionali sia europei o a danno di questi, responsabili della riscossione, della gestione o della spesa dei fondi comunitari ovvero del loro controllo" e considera "che è importante, per un'azione efficace contro questi atti aventi ramificazioni internazionali che il diritto penale degli Stati membri ne valuti in maniera convergente la natura perseguibile"[48].

Potestà normativa diretta dell'ente internazionale, metodo dell'assimilazione, regolamentazione comune agli Stati membri in tema di responsabilità e tutela penale dei funzionari comunitari

Lo scacco subito dal progetto di convenzione del 1976 in materia di tutela e responsabilità penale dei funzionari comunitari ci fornisce una prova materiale, al di là dei numerosi indizi ricavabili dai comportamenti di non pochi Stati membri delle difficoltà inerenti all'elaborazione in tale campo di uno strumento pattizio completo. Nondimeno qualche soluzione si manifesta, magari tenendo presente la necessità di procedere per gradi attraverso l'individuazione dei punti di accordo e l'inserimento della relativa disciplina in convenzioni "piccole" (cioè limitate a poche questioni), elaborate successivamente nel tempo nell'ambito del terzo pilastro dell'Unione europea e tra loro via via coordinate. All'appena ricordato progetto di protocollo sembra così capace di accompagnarsi un ulteriore progetto di convenzione, che la presidenza italiana potrebbe proporre nell'ambito dei lavori della Conferenza di revisione del Trattato di Maastricht prevista dall'art. N, par. 2, di quest'ultimo. Questo progetto dovrebbe andare oltre la connessione tra corruzione dei funzionari comunitari e tutela degli interessi finanziari delle Comunità per accentrare la propria attenzione sui problemi della corruzione in quanto tale.

Assume sicuramente rilievo nei diversi contesti sopra accennati l'uso del principio di assimilazione, capace di assicurare all'interno degli ordinamenti nazionali la protezione di valori e beni giuridici comunitari. Ad esso si accompagnano le necessità di una più ampia disciplina, che solo in via pattizia può essere perseguita, in grado di ottenere un'armonizzazione che riduca in materia le diversità proprie dei vari ordinamenti o sia almeno capace di fornire soluzioni a questioni come ad esempio quella dell'ordinamento competente a intraprendere l'azione penale nei confronti del funzionario comunitario.

Mi sembrano invece difficilmente praticabili soluzioni come quella auspicata dal Parlamento europeo, consistenti nell'attribuire per trattato alle Comunità una potestà normativa penale diretta, esercitata con gli abituali strumenti del regolamento e della direttiva[49]. Una tale, avveniristica, soluzione deve fare i conti con l'attuale contesto dell'Unione europea e della cooperazione tra gli Stati ad essa aderenti.

Possibilità d'applicazione ai funzionari comunitari dell'art. 209 A del Trattato istitutivo della Comunità europea

Dall'art. 209 A del Trattato istitutivo della Comunità europea - cui in precedenza s'è fatto cenno - qualcuno fa già discendere l'operatività del principio di assimilazione anche in materia di responsabilità e tutela penale dei funzionari comunitari. E' stata infatti manifestata l'idea "che l'assimilazione delle infrazioni compiute dai funzionari comunitari ai reati dei funzionari

pubblici contro la Pubblica Amministrazione sia ormai prevista da tale norma, almeno con riferimento ai reati aventi natura finanziaria”[50].

Si può al riguardo sottolineare che in questo caso si tratterebbe di un’assimilazione non operante in via meramente unilaterale. Essa risponderebbe infatti non a una scelta autonoma (come l'Italia ha fatto in tema di fondi comunitari), ma all'obbligo posto a ciascuno Stato da una disposizione del Trattato, e dunque da uno strumento pattizio. L'assimilazione sarebbe comunque limitata a taluni aspetti della responsabilità e tutela dei funzionari comunitari e soprattutto non eviterebbe i problemi affrontabili solo mediante una armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri.

Mi pare infine evidente che se anche si vuol leggere nell'art. 209 A una previsione concernente i funzionari comunitari non se ne può ricavare pure una natura di applicabilità diretta, nel senso che l'obbligo posto agli Stati deve essere assolto con le forme e le modalità ad essi propri, a prescindere dall'adeguamento al Trattato effettuato - come in Italia - con l’ordine d’esecuzione e tenendo conto delle esigenze interne da assolvere ai fini dell'introduzione di nuove fattispecie penali.

Lo spunto interessante resta ad ogni modo quello del principio di assimilazione, fatto proprio dall’ordinamento italiano in materia di fondi pubblici (forse sulla scorta delle sollecitazioni già contenute nel progetto discusso in sede comunitaria negli anni Settanta) e richiamato dall'art. 209 A. Sembra se ne possa fare utile uso, come si diceva, anche in materia di tutela e responsabilità dei funzionari comunitari ampliandone ed esplicitandone la previsione, accompagnandola con adeguate disposizioni pattizie indirizzate a più ampi fini di reciproca armonizzazione tra gli ordinamenti degli Stati membri.

La via pattizia per un'armonizzazione comunitaria

Constatata l'utilità di procedere all'elaborazione di uno o più strumenti pattizi in materia di responsabilità e tutela penale dei funzionari comunitari, va sottolineata l'opportunità di questa soluzione a complemento di disposizioni nazionali e internazionali in materia di lotta alla corruzione. Ottenere o perfezionare nel modo sopra accennato una copertura penalistica nazionale anche a protezione dell'operato dei funzionari comunitari, e a sanzione degli illeciti da questi compiuti, aumenta il complesso di strumenti a disposizione per questa lotta.

Resta da fornire qualche indicazione sui contenuti di tale azione pattizia.

Il progetto del 1976[51] sottolineava anzitutto l'esigenza di una disciplina che non pregiudicasse l'art. 194 Euratom[52] e le disposizioni di cui allo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee[53], del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee[54] dello Statuto dei funzionari comunitari[55]. Si ragionava così (artt. 3-5) attorno ad un

accordo contenente prescrizioni (che gli Stati avrebbero del resto potuto introdurre nel proprio ordinamento anche in via meramente unilaterale) del seguente tenore:

1) Le disposizioni che puniscono nei confronti dei pubblici ufficiali nazionali gli atti costitutivi di: a) corruzione passiva[56], b) falsità in atto pubblico, c) sottrazione o distrazione di fondi pubblici, sono applicabili ai funzionari delle Comunità europee;

2) Le disposizioni concernenti le violazioni del segreto d'ufficio sono applicabili alle violazioni del segreto professionale commesse dai funzionari ed ex-funzionari delle Comunità europee e comunque dalle persone alle quali è stato imposto dalle Comunità europee, individualmente e con il loro consenso, l'obbligo di rispettare il segreto;

3) Le disposizioni che puniscono la corruzione attiva dei pubblici funzionari nazionali e disciplinano la tutela della Pubblica Amministrazione nazionale sono applicabili alla protezione dei funzionari delle Comunità europee.

Debbono però essere ulteriormente sottolineate, in quanto escludono la via unilateralistica, le già richiamate necessità di comune armonizzazione, le cui difficoltà impongono almeno che siano soddisfatte con appropriata disciplina le esigenze di una efficace cooperazione giudiziaria tra Stati membri e con le Comunità europee. Vanno infatti studiate soluzioni - di cui già il progetto del 1976 si occupava - che organizzino l'assistenza reciproca, l'estradizione ecc., ma soprattutto definiscano la giurisdizione penale competente: quella del luogo di commissione del reato; oppure quella dello Stato di cittadinanza del reo; o, magari, quella dello Stato di sua residenza abituale (perché ad esempio colà si esercita prevalentemente l'attività lavorativa). Va detto che al riguardo si manifesta una tendenza della dottrina, dei governi nazionali e dello stesso Parlamento europeo a "considerare competente in prima linea l'autorità giudiziaria del Paese in cui il reato è stato commesso, piuttosto che quella del Paese d'origine dell'accusato"[57]. Il progetto del 1976 privilegiava la competenza delle autorità dello Stato d'origine del funzionario, prevedendo però che tale Stato potesse chiedere di procedere al Paese dove il reato fosse stato commesso o a quello di residenza abituale, ovvero dovesse trasmettergli il procedimento se da esso richiesto"[58].

Ora, il progetto di Protocollo della Convenzione relativa agli interessi finanziari delle Comunità europee prevede all'art. 5 che i comportamenti da esso considerati siano passibili negli Stati membri dell'Unione "di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, almeno nei casi gravi pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione"[59]. Il testo definisce le nozioni di corruzione attiva e passiva, obbligando i Paesi contraenti a punire le relative condotte (artt. 2 e 3). Viene fatto uso (art. 4, par. 1) del principio di assimilazione: agli illeciti commessi dai funzionari nazionali sono equiparate le analoghe condotte poste in essere dai funzionari europei (comunitari o anche di altri Stati membri)[60].

Il progetto interviene poi in materia di competenza sugli illeciti in questione (art.6). Esso elenca una serie di criteri concorrenti: territorio, cittadinanza del presunto colpevole o delle persone ai cui danni l'illecito sia stato commesso, luogo di sede dell'istituzione o dell'organismo comunitario da cui dipenda il funzionario. I criteri di competenza tendono a rendere possibile il promovimento dell'azione penale pressoché nella totalità dei casi di comportamenti illeciti che in materia si possano verificare. Tranne quello - prioritario - che stabilisce la competenza delle giurisdizioni nazionali quando l'illecito sia commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato, tali criteri sono peraltro derogabili dalle parti contraenti, tramite apposite dichiarazioni.

Note

* Questo scritto raccoglie parte delle conclusioni di una ricerca, diretta dal Prof. U. Draetta, sull'impatto in Italia del diritto internazionale e comunitario riguardo alla lotta ai fenomeni di corruzione. La ricerca h stata condotta dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano nell'ambito di una convenzione tra la stessa Università e la Camera di Commercio di tale città. I contenuti di questo scritto sono stati esposti ad un convegno su "La cooperazione giuridica internazionale nella lotta alla corruzione", tenutosi il 27 maggio 1995 nell'Università di Trieste (Corso di laurea in Scienze diplomatiche e internazionali della Facoltà di Scienze politiche - sede di Gorizia).

** Saggio sulle malattie della mente, ed. it. Ibis (Corno-Pavia), 1992, p. 27

1 V. B. Granotier, *Pour le gouvernement mondial*, Bussière St. Amand (Flammarion), 1984, p. 132 s., dove a proposito del "sistema delle Nazioni Unite" (cioè ONU e istituti specializzati ad essa collegati) si parla anche di “administration mondiale en gestation”. Secondo H.T. Adam, Les organismes internationaux specialisés - *Contribution à la théorie générale des établissements publics internationaux*, V, Paris, 1992, p. 6, è errato usare in materia la nozione di “service administratif international“, perché il segretariato degli istituti specializzati delle N. U., ad esempio, “ne constitue pas un service publie international, des lors qu'il sert l'intérêt commun et exclusif des Etats et non celui des individus, du public”.

2 Sul “carattere pubblico” degli enti in questione, sia pure limitatamente al gruppo degli Stati in funzione del quale essi operano, v. G. Biscottini, *Il diritto delle Organizzazioni internazionali. I, Teoria dell'organizzazione internazionale*, Padova, 1981 (21 ed.), p. 58; più estesamente su tale carattere, anche in ordine a un suo più ampio campo di riferimento (oltre gli Stati membri), v. G. Balladore Pallieri, *Diritto internazionale pubblico*, Milano, 1962 (8" ed.), p. 505, cui è da contrapporre la differente opinione, per tutti, di M. Giuliano - T. Scovazzi - T. Treves, *Diritto internazionale*, I, Milano, 1983 (2' ed.), p. 82. V. anche la successiva nota 5.

3 V. per tutti M. Virally, L'Organisation mondiale, Paris, 1972, p. 137 ss.; (+La fonction public internationale;); gli scritti di NL Bettati, T. Meron, Y. Beigbeder, D. Rogalla, D. Fadda, L-C. Fortuit, Y. Chapel, P. Tavernier, N. Valticos, L. Dubouis in *L'avenir des Organisations internationales*, Paris, 1984, p. 189 ss.; D. Ruzié, *La C.I.J. et la fonction publique internationale*, in *International Law at a Time of Perplexity. Essays in Honour of Shabtai Rosenne*, Dordrecht, Boston, ecc., 1989, p. 679 ss.

4 V., anche in questo caso prendendo degli esempi per tutti, M. Lachs, *The judiciary and the international civil service: some suggestions*, in *Law of Nations, Law of International Organizations*, Köln, Berlin, ecc., 1988, p. 301 ss.; C.F. Amerasinghe, *The Law of the international civil service*, Oxford, 1994 (2' ed.), 2 voll.. J. Kolasa, *The Ways and Means of International Organizations - The Individual*, in RA. Dupuy (ed.), *Manuel sur les organisations internationales*, Dordrecht, Boston, ecc., 1988, p. 210 ss., parla di “International Independent Officials”; nell'ambito dell'esercizio di una “Public Function”.

5 Non mi pare superfluo sottolineare che non mi voglio qui occupare delle Organizzazioni internazionali non governative, che pur avendo caratteristiche diverse rispetto alle Organizzazioni governative spesso vedono la propria attività intrecciarsi con quella di queste ultime: v. al riguardo M. Bettati e P.-M. Dupuy (eds.), *Les O.N.G. et le Droit international*, Paris, 1986; gli scritti di J.-M. Dufour e B. Kouchner in AA.VV., *L'avénir* ecc., cit., pp. 3 ss. e 11 ss.; Y. Beigbeder, *Le rôle international des organisations non gouvernementales*, Paris, 1992.
Ricordo anche la differenziazione, fatta da H.T. Adam, *Les organismes internationaux specialisés - Contribution à la théorie générale des établissements publics internationaux*, V, cit., tra “un établissernent publie international et une organisation internationale [gouvemementale]” (p. 3 ss.). Per gli “établissements publics , les éntérêts et finalités impliqués sont ceux des ressortissants, des nationaux” (“[l]e public est évidemment "transnational", c'est l'individu pris dans ses besoins de service (*public utilities*);), e “l'autonomie de l'établissement entraine d'une part, sa “dénationalisation”, vis à vis de chacun des Etats concernés et d'autre part sa “dépolitisation” à l'égard de *l'ensemble* de ces derniers“. Viene fatto l'esempio, tra gli altri, del Fondo internazionale di indennizzo per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi, di Eutelsat e dell'Agenzia spaziale europea, del Consiglio internazionale dello stagno, dell'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti ecc. Le Organizzazioni internazionali governative implicano il perseguimento di “*intérêts communs* des Etats (…) les intérêts collectifs (donc politiques) des Etats ne se confondent pas avec ceux, souvent

matériels, non politiques, des individus, nationaux ou étrangers". Insomma, "les organisations internationales réalisent la coopération entre les Etats comme tels, alors que l'établissement public international pourvoit aux besoins de l'individu comme tel"; cosi, secondo Adam, un "établissement" può essere per certi versi paragonato alla Pubblica Amministrazione, all'interno degli Stati, e un'organizzazione internazionale al Governo. Le peculiarità che fanno delle Comunità europee un fenomeno a sé stante nel panorama delle diverse classificazioni (v. la successiva nota 22) richiamano un po' dell'una e un po' dell'altra caratteristica, anzi, meglio, secondo la prospettiva in cui ci si mette nell'analizzarle esse sono rilevanti ora come autorità di governo, ora come amministrazione (v. il successivo par. 2).
Una conclusione di Adam va ancora riportata; quella secondo cui (p. 6) "Les agents des organisations inter-gouvernementales sont des fonctionnaires internationaux, avec leur statut qui se rattache à leur mission, au service des Etats, alors que les employés des établissements publics internationaux, étrangers à une telle mission, ont un statut assez éloigné des privilèges et immunités, fussent-ils fonctionnels, découlant du service des souverains".

6 V. B. Conforti, *Diritto internazionale*, Napoli, 1995 (ristampa con aggiornamenti della 4. ed.), p. 227 ss.; S. De Bellis, *L'immunità delle Organizzazioni internazionali dalla giurisdizione*, Bari, 1992; G. Biscottini, *Il diritto* ecc., cit., p. 159 ss.; J. Duffar, *Contribution à l'étude des privilèges et immunités des organisations internationales*, Paris, 1982; R. Pisillo Mazzeschi, *Immunità giurisdizionale delle organizzazioni internazionali e Costituzione italiana*, in *Riv. dir. int*., 1976, p. 489 ss.

7 F. Durante e E. Spatafora, *Gli accordi di sede. Immunità` e privilegi degli enti e dei funzionari internazionali in Italia*, Milano, 1993.

8 G. Biscottini, *Il diritto* ecc., cit., p. 175.

9 Op. ult. cit., p. 176.

10 Così I. Telchini, *Funzionari internazionali. 1) Diritto internazionale*, in *Enc. giur. Treccani*, XIV, Roma, 1989, par. 1.2.

11 *Recueil*, 1949, p. 174 ss.

12 "La nozione di "agente internazionale" costituisce, quindi, un "genus" all'interno del quale si deve ricercare la "species" del funzionario internazionale", ad esempio escludendo i rappresentanti statali che pur collaborando all'attività` dell'ente non hanno con quest'ultimo alcun rapporto di dipendenza, o differenziando i funzionari dagli impiegati, tenendo conto del rapporto permanente o temporaneo, gratuito o remunerato: così I. Telchini, op. loc. ult. cit., e C. Zanghi, *Gli "status" giuridici negli enti internazionali*, Milano, 1975, p. 187 e nota 7, anche per il passo riprodotto qui sopra nel testo. V. pure *Les agents internationaux, actes du Colloque d'Aix-en-Provence de la Société Française pour le Droit International*, Paris, 1985.

13 C. Zanghi, *Gli "status*" ecc., cit.,. pp. 185-186. Sulla delimitazione della categoria v. anche I. Telchini, *Funzionari internazionali. 1) Diritto internazionale*, cit., parr.l.2 e 1.3. Al tempo della Società delle Nazioni, S. Basdevant Bastid, *Les fonctionnaires internationaux*, Paris, 193 1, p. 53, scriveva che "Est fonctionnaire international, tout individu chargé par les répresentants de plusieurs Etats ou par un organisme agissant en leur nom, à la suite d'un accord interétatique et sous le contrôle des uns ou de l'autre, d'exercer, en étant soumis à des règles juridiques spéciales, d'une façon continue et exclusive des fonctions dans l'intérêt de l'ensemble des Etats en question"; è evidente, data l'epoca, la marcata attenzione rivolta al ruolo degli Stati (ma ancora in quest'ultimo senso, mi pare, v. H. T. Adam, *Les organismes* ecc., cit., nel passo riprodotto *supra* alla fine di nota 5)

14 C. Zanghi, op. cit., p. 218, anche per cenni alla materia civile e, complessivamente, all'intero campo delle immunità e dei privilegi concernenti i funzionari internazionali.

15 V. G. Venturini, *L'esperienza delle Comunità europee*, in D. Sorace (a cura di), *La responsabilità pubblica nell'esperienza giuridica europea*, Bologna, 1994, p. 454.

16 V. le notizie giornalistiche che, celebrando il cinquantenario dell'Organizzazione, rievocarono brevemente il caso: *Corriere della Sera*, 27 giugno 1995, p. 11.

17 V. in materia C. A Fleischer, *The new régime of maritime fisheries*, in *Recueil des Cours de l'Académie de La Haye*, 1988-111 (t. 209), p. 198 ss., dove inoltre si sottolinea, con riferimento alle negoziazioni internazionali (p. 202), "'Ibe possible comection to the commun criminal, to coriuption and to organized crime".

18 V. notizie giornalistiche al riguardo in *Corriere della Sera*, 25 giugno 1995, p. 9.

[19] Anche in questi casi si vedano le notizie giornalistiche ad esempio pubblicate dal *Corriere della Sera* del 20 febbraio 1995, p. 13, e da *La Repubblica* del 20 e del 22 febbraio 1995, rispettivamente pp. 9 e 17.

[20] Sul concetto di territorialità in genere, e sulle applicazioni e considerazioni che ne conseguono in ordine all'esperienza comunitaria, v. J. Groux, *"Territorialité" et droit communautaire*, in *Rev. trim. dir. eur*., 1987, p. 5 ss.

[21] V., anche per richiami bibliografici, S. Gaudenzi, *La Cee come ente di governo*, Milano, 1972; R. Luzzatto, *La diretta applicabilità nel diritto comunitario*, Milano, 1980; G. Biscottini, *Il diritto delle Organizzazioni internazionali*. *II Le principali Organizzazioni*, Padova, 1981 (2' ed.), p. 115 ss.

[22] V. di recente M.P. Chiti, *Casi e materiali di diritto pubblico comunitario*, Torino, 1994, specific. p. 5 ss. ("La Costituzione europea"); A. Lopes-Sabino, *Penser la Constitution de l'Union européenne*, in *Rev. Marché com. et de l'UE*., 1993, p. 362 ss. Non sto qui a sottolineare le particolarità di Organizzazioni internazionali a finalità di integrazione economico-politica, delle quali le Comunità europee sono probabilmente l'unico esempio più che solo quello maggiormente compiuto e perciò capace di offrirsi ad un'analisi di tipo costituzionale: sulla loro appartenenza a processi "di tipo federalistico" v. G. Bognetti, *Federalismo*, in *Digesto, 4' ed., Discipline pubblicistiche*, VI, Torino, 1991, specific. pp. 276 e 295 ss. Su "desirability and difficulties of a constitutional theory for the U.E" v. da ultimo E.-U. Petersmann, *Proposal for a new constitution for the European Union: Building-blocks for a constitutional theory and constitutional law of the UE*, in *Comm.Market Law Rev*., 1995, p. 1123 ss. Sulla nozione di "costituzione" in rapporto ai trattati istitutivi di Organizzazioni intergovernative, anche per un richiamo alla dottrina contraria all'uso di tale denominazione, v. per tutti J. Rideau, *Juridictions internationales et contrôle du respect des traités constitutifs des organisations internationales*, Paris, 1969, pp. 5-6; B. Conforti, *Organizzazione internazionale*, in *Enc. Novecento*, IV, Roma, 1979, p. 955 ss.

[23] V.art. 4, par. 1, del Trattato C.E. (dopo la menzione di Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia e Corte dei Conti si precisa che "Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato"). Vanno aggiunti, mi pare, gli artt. 4A e 4B sull'istituzione tra l'altro della "Banca centrale europea" e della "Banca europea per gli investimenti". Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni svolgono più limitate funzioni consultive, assistendo Consiglio e Commissione (art. 4, par.2).

[24] V.G. Biscottini, *L'unificazione delle Comunità europee dopo il Trattato di Bruxelles*, in *Tavole rotonde di diritto comunitario*, I, Milano, 1980, specific., pp. 47 e 65.

[25] V.S. Cassese (a cura di), *Diritto ambientale comunitario*, Milano, 1995, che nella presentazione del volume (p. 1) sottolinea che la Comunità "è una specie che appartiene ai poteri pubblici generali". V. anche G. Isaac, *Droit communautaire général*, Paris, 1994, 4' ed., pp. 315 s.: "la formule "pouvoir public" se situe, indiscutablement, dans le prolongement des arrêts de la Cour selon lesquels les Etats fondateurs ont attribui à la Communauté des compétences de type étatique (...) [mais] la formule s'éclaire aussi au regard de la jurisprudence selon laquelle les sujets de l'ordre juridique communautaire "sont non seulement les Etats mais également leurs ressortissants"

[26] V. M. Airoldi, *Lineamenti di diritto amministrativo comunitario*, Milano, 1990; G. Falcon, *Dal diritto amministrativo nazionale al diritto amministrativo comunitario*, in *Riv.it.dir.pub.com*., 1991, p. 351 ss.. S. Cassese (a cura di) , *Diritto* ecc., cit., pp. 1-2, parlando degli sviluppi del "diritto amministrativo ambientale" sottolinea l'ampia incidenza che al riguardo sempre più hanno le Comunità europee.

[27] V. P. Valiante, *Norme comunitarie e diritto penale.- la qualifica di pubblico ufficiale*, in Riv. dir. eur., 1993, p. 107 ss. Nell'articolo si cerca tra l'altro di risolvere, per quanto concerne i delitti contro la Pubblica Amministrazione in rapporto agli effetti interni del diritto comunitario derivato (ad es. direttive in materia di appalti pubblici), la questione delle diverse nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio espresse dall'ordinamento italiano (v. partic. p. 115 s.).

[28] V. B. Conforti, *Diritto internazionale*, cit., p. 316 ss.; T. Ballarino, *Lineamenti di diritto comunitario*, Padova, 1993 (40 ed.), p. 247 ss.

[29] In generale sull'impatto costituzionale della costruzione comunitaria v. Le prospettive dell'Unione europea e la Costituzione, atti del Convegno di Milano dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, Padova, 1995. V. anche, per tutti: P. Mengozzi, *Il diritto delle Comunità europee*, Padova, 1990, p. 281 ss.; F. Mancini, *La tutela dei diritti dell'uomo: il ruolo della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Riv. trim. dir. proc. civ*., 1989, p. 1 ss.

[30] Sentenza 5 giugno 1984, n. 170, in Racc. uff. sent. ord. Corte cost., 1984 (LXVI), p. 383.

[31] Cosl T. Ballarino, *Lineamenti* ecc., cit., p. 254.

[32] V. V.Constatinesco, *Compétences et pouvoirs dans les Communautés européennes: contribution à l'étude de la nature juridique des Communautés*, Paris, 1974.

[33] Art. 3B, co.2, del Trattato C.E.. V. K. Lenaerts e P. van Ypersele, *Le principe de subsidiarité et son contexte: étude de l'article 3B du traité C.E.*, in *Cah. droit eur*., 1994, p. 3 ss.

[34] Art. F, par. 1, del Trattato di Maastricht sull'Unione europea. Secondo questa disposizione è dunque l'Unione, di cui le Comunità europee sono comunque una parte, a dover "rispetta[re] l'identità nazionale dei suoi Stati membri, i cui sistemi di governo si fondano sui principi democratici". E' del resto lo stesso principio di sussidiarietà, inserito espressamente nel testo dei Trattati comunitari, ad essere interpretato come uno strumento atto a favorire (nei settori di non esclusiva competenza comunitaria) l'esercizio dei poteri delle autorità nazionali, e ciò anche a motivo del necessario rispetto delle peculiarità interne (penso tra tutti all'ambito della cultura, di cui all'art. 128 C.E.: v. in materia C. Frazier, *L'Education et la Communauté Europienne*, Paris, 1995).

[35] V. ad es. gli artt. J.3 e &3 del Trattato di Maastricht. V. anche le osservazioni di A. Tizzano nell'introduzione al suo Codice dell'Unione europea, Padova, 1995.

[36] V. ad es. il lungo elenco di competenze stabilito dall'art. 3 C.E. dopo le modifiche introdotte dal Trattato di Maastricht.

[37] Va comunque sottolineato che siamo già ora, con le attuali Comunità europee, all'interno di un processo di tipo federalistico (v. la precedente nota 22), e il raggiungimento dell'obiettivo di uno Stato federale secondo modelli già conosciuti nella pratica costituzionale può non essere un obiettivo per forza utile.

[38] V. I Telchini, *Funzionari internazionali. II) Diritto della Comunità europea*, in *Enc. giur. Treccani*, XIV, Roma, 1989.

[39] Si veda il documento: Statuto. Regolamenti e regolamentazioni applicabili ai funziona?! e agli altri agenti delle Comunità europee - Dicembre 1993, Bruxelles - Lussemburgo, 1994.

[40] Si veda l'art. 11 sull'accettazione di doni; l'art. 12 sull'esercizio di un'attività esterna; l'art. 16 sugli impieghi dopo aver lasciato il servizio; l'art. 17 sulla discrezione in materia di informazioni e documenti; l'art. 13 sulla dichiarazione dell'attività del coniuge. Si veda anche il documento comunitario (93/C 63/02). *Un dialogo aperto e strutturato tra la Commissione e i gruppi d'interesse*, in GUCE n. C 63 del 5 aprile 1993, p. 2 ss.

[41] Sulla responsabilità disciplinare dei funzionari comunitari si veda G. Venturini, *L'esperienza* ecc., cit., p. 454.

[42] Op. ult. cit., p. 453.

[43] Op. ult. cit., p. 454.

[44] Sui rapporti tra ordinamento comunitario e diritto penale v.: M. Delmas-Marty (sous la direction de), *Vers un droit pénal communautaire?*, in *Rev. sc. crim*, janv.-mars 1995; E. Mezzetti, *La tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea*, Padova, 1994; C. Haguenau, *Sanctions pénales destinées à assurer le respect du droit communautaire*, in *Rev Marché com*,1993, p. 351 ss.; G. Grasso, *Comunità europee e diritto penale*, Milano, 1989; P- Riz, *Diritto penale e diritto comunitario*, Padova, 1984; R. Fornasier, *Le pouvoir répressif des Communautées européennes et la protection de leurs intérêts financiers*, in *Rev.Marché com*., 1982, p. 398 ss., Ma prima ancora v. AA.VV., *Droit communautaire et droit pénal*, Milano-Bruxelles, 198 1.

[45] Il testo del progetto (del 1976) con le modifiche a suo tempo proposte dal Parlamento europeo è in D. Rinoldi, *Domaine communautaire et dispositions pénales: deux projets de traités*, in AA.VV., *Droit communautaire et droit pénal*, cit., p. 240 ss., cui si rinvia anche per un commento e richiami bibliografici (v. comunque la GUCE n. C 222 del 22 settembre 1976, p. 13 ss., e il parere in materia del Parlamento europeo pubblicato in GUCE n. C 39 del 12 febbraio 1979, p. 30 ss.).

[46] E' stato infatti adottato dal Consiglio dell'Unione europea - ai sensi dell'art. K3, par.2, lett. e, del Trattato di Unione - l'Atto che "stabilisce la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee", firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 (v. GUCE n. C 316 del 27 novembre 1995, p. 48 ss.). Il Consiglio fa comunque presente, nell'Atto citato, la necessità di completare a breve termine questo primo testo "con un altro strumento giuridico in modo da migliorare l'efficacia della protezione penale degli interessi finanziari delle Comunità europee".

[47] Per il testo del progetto (anch'esso del 1976) v. ancora D. Rinoldi, op. cit., p. 250 ss. (esso è comunque pubblicato in GUCE n. C 222 del 22 settembre 1976, p. 2 ss., con il relativo parere espresso al riguardo dal Parlamento europeo e contenuto in G UCE n. C 3 9 del 12 febbraio 1979, p. 30 ss.).

[48] Essendo il progetto in fase di discussione non ho modo di rinviare a una pubblicazione ufficiale che ne riporti il testo. Mi riferisco comunque a una versione in circolazione a fine novembre 1995. Le citazioni sopra riportate sono tratte dal preambolo del progetto.

[49] Si veda la risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 1991, in GUCE n. C 305 del 25 novembre 1991, p. 106 s. Il testo richiama anche la questione della tutela e responsabilità penale dei funzionari comunitari (par. 2, lett. d ed e).

[50] Cosi G. Venturini, op. cit., p. 456 (il corsivo è aggiunto).

[51] Si veda la precedente nota 47.

[52] Concernente i doveri di segretezza, tra gli altri, di funzionari ed agenti comunitari e le modalità di tutela in materia. V. sul punto, anche per richiami bibliografici, D. Rinoldi *Domaine communautaire* ecc., cit., p. 202 s.

[53] V. in materia op. loc. ult. cit.

[55] Op.loc.ult. cit., ma v. anche *supra*, nota 39.

[56] L'art. 1, co.1, dell'allegato al progetto di trattato sulla responsabilità e tutela dei funzionari comunitari (v. *supra*, all'altezza dell'esponente di nota 47) ricordava che tale fattispecie è egualmente applicabile all'infrazione prevista dall'art. 317 c.p. italiano ("concussione").

[57] Così G. Venturini, op. cit., p. 455 e nota 75 (anche per il richiamo alla posizione del Parlamento europeo e della dottrina).

[58] Se l'imputato non fosse stato cittadino di un Paese membro, egli sarebbe stato perseguito nel Paese di commissione del reato. Se il fatto punibile fosse stato commesso nel territorio di uno Stato terzo, la competenza sarebbe spettata allo Stato di sede della Corte di giustizia delle Comunità europee.

[59] Art. 5, par.1, del progetto nella versione menzionata alla precedente nota 48. In materia di estradizione è stata anche approvata nell'ambito del terzo pilastro, il 10 marzo 1995, una Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (v. GUCE n. C 78 del 30 marzo 1995, p. 1 ss.; in argomento v. F. R.-P. Pereira, *Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne*, in *Rev. Marché com et Ue*., 1995, p. 521 ss.)

[60] Ma si prevede anche (art. 4, par. 2) l'operare del principio di assimilazione in materia di illeciti commessi dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte dei Conti comunitaria e della Corte di giustizia del Lussemburgo: tali comportamenti vanno equiparati a quelli puniti sul piano interno se effettuati da Ministri, parlamentari, membri degli organi giudiziari supremi o della Corte dei Conti, o a danno di questi.

Allegato 1

COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE
PROGETTO DI UN TRATTATO

I. che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee al fine di adottare una regolamentazione comune sulla tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità nonché sulla repressione delle infrazioni alle disposizioni dei suddetti trattati

II. che modifica il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee al fine di adottare una regolamentazione comune sulla responsabilità e sulla tutela in materia penale dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

(Presentati dalla Commissione al Consiglio il 10 agosto 1976)

I

Progetto di un trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee al fine di adottare una regolamentazione comune sulla tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità nonché sulla repressione delle infrazioni alle disposizioni dei suddetti trattati

Sua Maestà il re dei belgi, Sua Maestà la regina Danimarca, il presidente della Repubblica federale di Germania, il presidente della Repubblica francese, il presidente d'Irlanda, il presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo, Sua Maestà la regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

visto l'articolo 96 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 236 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'articolo 204 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che in generale le disposizioni penali nazionali non sono sufficienti per garantire la tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità e non assicurano una repressione sufficientemente efficace delle infrazioni alle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, alle disposizioni adottate in virtù di tali trattati e alle

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione,

hanno deciso di modificare i trattati che istituiscono le Comunità europee, allo scopo di adottare una regolamentazione comune che consentirà un'adeguata tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità e faciliterà la repressione delle infrazioni, e hanno a tal fine designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il re dei belgi, Sua Maestà la regina di Danimarca, il presidente della Repubblica federale di Germania, il presidente della Repubblica francese, il presidente d'Irlanda, il presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo, Sua Maestà la regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord,

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

1. L'articolo 86 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato dall'aggiunta di un nuovo comma, da inserire fra il primo e il secondo comma attuali, con il seguente testo:

> "La tutela penale degli interessi finanziari della Comunità, nonché la repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione, formano oggetto di un protocollo allegato al presente trattato".

2. L'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è completato dall'aggiunta di un nuovo comma, da inserire dopo l'attuale secondo comma, con il seguente testo:

> "La tutela penale degli interessi finanziari della Comunità, nonché la repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione, formano oggetto di un protocollo allegato al presente trattato".

3. L'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è completato dall'aggiunta di un nuovo comma, da inserire dopo l'attuale secondo comma, con il seguente testo:

> "La tutela penale degli interessi finanziari della Comunità, nonché la repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato, alle disposizioni adottate dalle sue

istituzioni sulla base del trattato stesso ed alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative e degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione, formano oggetto di un protocollo allegato al presente trattato".

Articolo 2

Il presente protocollo viene allegato al, trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

> “Protocollo sulla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità nonché sulla repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso ed alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che ne assicurano l’esecuzione”,

il cui testo figura in allegato.

Articolo 3

Al trattato che istituisce la Comunità economica europea viene allegato il seguente protocollo:

> “Protocollo sulla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità nonché sulla repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che ne assicurano l’esecuzione",

il cui testo figura in allegato.

Articolo 4

Al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica viene allegato il seguente protocollo:

> “Protocollo sulla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità nonché sulla repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che ne assicurano l’esecuzione”,

il cui testo figura in allegato.

Articolo 5

Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Articolo 6

Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 7

Il presente trattato, redatto in unico esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Protocollo sulla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità nonché sulla repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base dei trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

desiderose di adottare il protocollo di cui all'articolo 86 del trattato, hanno convenuto le seguenti disposizioni, che vengono allegate al trattato.

CAPITOLO I

Campo di applicazione

Articolo 1

1. Il presente protocollo è applicabile a tutte le infrazioni

- alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

- alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso nonché alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione, quando per tali infrazioni sono previste sanzioni penali negli Stati membri.

2. I capitoli II, III e V del presente protocollo si applicano anche alle infrazioni contemplate dal capitolo IV.

3. Nel presente protocollo, l'espressione "sanzioni penali" comprende le sanzioni inflitte da un’autorità amministrativa, a condizione che sia ammesso il ricorso ad un organo

giurisdizionale. L'espressione "diritto penale" o qualsiasi altra espressione in cui figura il termine "penale" sarà interpretata in conformità.

CAPITOLO II

Trasmissione dei procedimenti

Articolo 2

Lo Stato membro competente in virtù della propria legislazione nazionale può trasmettere la richiesta di procedimento per un'infrazione di cui all'articolo 1 allo Stato in cui l'imputato risiede abitualmente o allo Stato in cui l'imputato si trova, qualora il primo Stato ritenga di non essere in grado di procedere direttamente nei confronti dell'imputato, anche facendo ricorso all'estradizione.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro è competente a perseguire qualsiasi infrazione di cui all'articolo 1 che abbia formato oggetto di una richiesta di procedimento presentata da un altro Stato membro a norma dell'articolo 2.

Articolo 4

Le disposizioni dell'articolo precedente non limitano la competenza riconosciuta a ciascuno Stato membro dalla propria legislazione nazionale in materia di procedimento.

Articolo 5

Ogni Stato membro è tenuto a prendere in considerazione la richiesta di procedimento di cui all'articolo 2. Se lo Stato membro richiesto decide di non procedere, informa senza indugio lo Stato membro richiedente dei motivi che hanno determinato tale decisione.

Articolo 6

Se l'infrazione è stata commessa fuori del territorio dello Stato membro che procede, tale Stato membro considera detta infrazione come se fosse stata commessa nel proprio territorio.

Articolo 7

l. Nello Stato membro che procede in applicazione degli articoli precedenti si applicano le norme di diritto penale e di procedura penale in esso vigenti.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo precedente, lo Stato membro richiesto considera gli elementi costitutivi dell'infrazione commessa nello Stato membro richiedente e relativi al territorio, alle autorità, alle finanze pubbliche o ad ogni altro elemento nazionale di detto Stato come equivalenti ai corrispondenti elementi costitutivi dell'infrazione perseguita nella propria legislazione.

Articolo 8

In caso di pluralità di procedimenti per lo stesso fatto ciascuno degli Stati membri interessati è tenuto, quando sia a conoscenza dei procedimenti iniziati in un altro Stato membro, ad informare l'altro Stato del procedimento promosso nel proprio territorio.

Articolo 9

Gli atti procedurali compiuti nello Stato membro richiedente conformemente alle leggi ed ai regolamenti in esso vigenti hanno nello Stato membro richiesto lo stesso valore che avrebbero se fossero stati compiuti dalle autorità di detto Stato membro, senza che tale assimilazione possa avere l'effetto di conferire a tali atti una efficacia probatoria superiore a quella che essi hanno nello Stato richiedente.

Articolo 10

Qualsiasi atto interruzione della prescrizione, validamente compiuto nello Stato richiedente, produce gli stessi effetti nello Stato richiesto e viceversa.

CAPITOLO III

Assistenza giudiziaria

Articolo 11

l. Su richiesta delle autorità competenti di un altro Stato membro, le autorità competenti di ciascuno Stato membro devono fornire la più ampia assistenza giudiziaria per qualsiasi procedimento riguardante la repressione delle infrazioni di cui all'articolo l.

2. Il paragrafo precedente non si applica all'esecuzione delle decisioni di arresto e delle sanzioni penali.

Articolo 12

L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata se lo Stato membro richiesto reputa che l'esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio all'ordine pubblico.

Articolo 13

Il rifiuto di accordare l'assistenza giuridica deve essere motivato.

CAPITOLO IV

Protezione penale degli interessi delle Comunità

Articolo 14

In ciascuno Stato membro le disposizioni penali riguardanti le infrazioni che come conseguenza hanno per oggetto:

- l'illecita diminuzione delle entrate dello Stato,
- l'illecita riscossione di sovvenzioni, restituzioni o aiuti finanziari pubblici dello Stato

sono del pari applicabili agli atti o alle omissioni che hanno per oggetto o come conseguenza

- l'illecita diminuzione delle entrate che costituiscono le risorse proprie delle Comunità,

- l'illecita riscossione di sovvenzioni, restituzioni, aiuti finanziari pubblici o altri importi, finanziati, anche indirettamente dal bilancio delle Comunità.

Articolo 15

In ciascuno Stato membro le disposizioni penali nazionali riguardanti la presentazione di un documento falso o il rilascio di una falsa dichiarazione dinanzi ad autorità investita di una funzione pubblica, sono del pari applicabili alla presentazione di un analogo documento falso o al rilascio dl un'analoga falsa dichiarazione dinanzi ad autorità della Comunità investita di una funzione corrispondente, quando tali documenti o dichiarazioni sono richiesti ai fini dell'applicazione c/o dell'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo l.

CAPITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 16

Ciascuno Stato membro s'impegna a rinunciare al rimborso delle ammende e delle spese risultanti dall'applicazione del presente protocollo.

Articolo 17

Poiché la trasmissione della domanda di procedimento o di assistenza giudiziaria è effettuata fra le autorità competenti degli Stati membri, ogni Stato stabilisce l'elenco delle proprie autorità nazionali abilitate a trasmettere o a ricevere le richieste di procedimento o di assistenza giudiziaria e lo comunica alla Commissione delle Comunità europee nel termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 18

Le disposizioni dell'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità economica europea relative alla competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale e le corrispondenti disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea sono applicabili al presente protocollo.

Nel caso in cui la Corte di giustizia sia adita ai sensi del primo comma e se l'imputato è detenuto, la Corte di giustizia si pronuncia nel termine di tre mesi dalla notifica della decisione della giurisdizione nazionale che sospende il procedimento.

A tal fine, il regolamento di procedura potrà prevedere una procedura d'urgenza semplificata, che comporti un'abbreviazione dei termini, compreso quello stabilito dall'articolo 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea.

Protocollo sulla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità nonché sulla repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica

europea, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

desiderose di adottare il protocollo di cui all'articolo 5 del trattato, hanno convenuto le seguenti disposizioni, che vengono allegate al trattato.

CAPITOLO 1

Campo d'applicazione

Articolo 1

1. Il presente protocollo è applicabile a tutte le infrazioni

- alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

- alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso nonché alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative e degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione, quando per tali infrazioni sono previste sanzioni penali negli Stati membri.

2. I capitoli II, III e V del presente protocollo si applicano anche alle infrazioni contemplate dal capitolo IV.

3. Nel presente protocollo, l'espressione "sanzioni penali" comprende anche sanzioni inflitte da un'autorità amministrativa, a condizione che sia ammesso il ricorso ad un organo giurisdizionale. L'espressione "diritto penale" o qualsiasi altra espressione in cui figura il termine "penale" sarà interpretata in conformità.

CAPITOLO II

Trasmissione dei procedimenti

Articolo 2

Lo Stato membro competente in virtù della propria legislazione nazionale può trasmettere la richiesta di procedimento per un'infrazione di cui all'articolo 1 allo Stato in cui l'imputato risiede abitualmente o allo Stato in cui l'imputato si trova, qualora il primo Stato ritenga di non essere in grado di procedere direttamente nei confronti dell'imputato, anche facendo ricorso all'estradizione.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro è competente a perseguire qualsiasi infrazione di cui all'articolo 1 che abbia formato oggetto di una richiesta di procedimento presentata da un altro Stato membro a norma dell'articolo 2.

Articolo 4

Le disposizioni dell'articolo precedente non limitano la competenza riconosciuta a ciascuno Stato membro dalla propria legislazione nazionale in materia di procedimento.

Articolo 5

Ogni Stato membro è tenuto a prendere in esame la richiesta di procedimento di cui all'articolo 2. Se lo Stato membro richiesto decide di non procedere, informa senza indugio lo Stato membro richiedente dei motivi che hanno determinato tale decisione.

Articolo 6

Se l'infrazione è stata commessa fuori del territorio dello Stato membro che procede, tale Stato membro considera detta infrazione come se fosse stata commessa nel proprio territorio.

Articolo 7

l. Nello Stato membro che procede in applicazione degli articoli precedenti si applicano le norme di diritto penale e di procedura penale in esso vigenti.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo precedente, lo Stato membro richiesto considera gli elementi costitutivi dell'infrazione commessa nello Stato membro richiedente e relativi al territorio, alle autorità, alle finanze pubbliche o ad ogni altro elemento nazionale di detto Stato come equivalenti ai corrispondenti elementi costitutivi dell'infrazione perseguita nella propria legislazione.

Articolo 8

In caso di pluralità di procedimenti per lo stesso fatto, ciascuno degli Stati membri interessati è tenuto, quando sia a conoscenza dei procedimenti iniziati in un altro Stato membro, ad informare l'altro Stato del procedimento promosso nel proprio territorio.

Articolo 9

Gli atti procedurali compiuti nello Stato membro richiedente conformemente alle leggi ed ai regolamenti in esso vigenti hanno nello Stato membro richiesto lo stesso valore che avrebbero se fossero stati compiuti dalle autorità di detto Stato membro, senza che tale assimilazione possa avere l’effetto di conferire a tali atti una efficacia probatoria superiore a quella che essi hanno nello Stato richiedente.

Articolo 10

Qualsiasi atto interruzione della prescrizione, validamente compiuto nello Stato richiedente, produce gli stessi effetti nello Stato richiesto e viceversa.

CAPITOLO III

Assistenza giudiziaria

Articolo 11

1. Su richiesta delle autorità competenti di un altro Stato membro, le autorità competenti di ciascuno Stato membro devono fornire la più ampia assistenza giudiziaria per qualsiasi procedimento riguardante la repressione delle infrazioni di cui all'articolo l.

2. Il paragrafo precedente non si applica all'esecuzione delle decisioni di arresto e delle sanzioni penali.

Articolo 12

L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata se lo Stato membro richiesto reputa che l'esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio all'ordine pubblico.

Articolo 13

Il rifiuto di accordare l'assistenza giudiziaria deve essere motivato.

CAPITOLO IV

Protezione penale degli interessi delle Comunità

Articolo 14

In ciascuno Stato membro le disposizioni penali riguardanti le infrazioni che hanno per oggetto o come conseguenza

- l'illecita diminuzione delle entrate dello Stato,
- l'illecita riscossione di sovvenzioni, restituzioni o aiuti finanziari pubblici dello Stato sono del pari applicabili agli atti o alle omissioni che hanno per oggetto o come conseguenza
- l'illecita diminuzione delle entrate che costituiscono le risorse proprie delle Comunità,
- l'illecita riscossione di sovvenzioni, restituzioni, aiuti finanziari pubblici o altri importi finanziati, anche indirettamente, dal bilancio delle Comunità.

Articolo 15

In ciascuno Stato membro le disposizioni penali nazionali riguardanti la presentazione di un documento falso o il rilascio di una falsa dichiarazione dinanzi ad autorità investita di una funzione pubblica, sono del pari applicabili alla presentazione di un analogo documento falso o al rilascio di una analoga falsa dichiarazione dinanzi ad autorità della Comunità investita di una funzione corrispondente, quando tali documenti o dichiarazioni sono richiesti ai fini dell'applicazione e/o dell'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo l.

CAPITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 16

Ciascuno Stato membro si impegna a rinunciare al rimborso delle ammende e delle spese risultanti dall'applicazione dei presente protocollo.

Articolo 17

Poiché la trasmissione della domanda di procedimento o di assistenza giudiziaria è effettuata fra le autorità competenti degli Stati membri, ogni Stato stabilisce l'elenco delle proprie autorità nazionali abilitate a trasmettere o a ricevere le richieste di procedimento o di assistenza giudiziaria e lo comunica alla Commissione delle Comunità europee nel termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 18

Nei casi di cui all'articolo 177 del trattato e se l'imputato è detenuto la Corte di giustizia si pronuncia nel termine di tre mesi dalla notifica della decisione della giurisdizione nazionale che sospende il procedimento.

A tal fine, il regolamento di procedura potrà prevedere una procedura d'urgenza semplificata, che comporti un'abbreviazione dei termini, compreso quello stabilito dall'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

Protocollo sulla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità nonché sulla repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

desiderose di adottare il protocollo di cui all'articolo 192 del trattato, hanno convenuto le seguenti disposizioni, che vengono allegate al trattato.

CAPITOLO I

Campo d’applicazione

Articolo 1

1. Il presente protocollo è applicabile a tutte le infrazioni

- alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

- alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso nonché alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione quando per tali infrazioni sono previste sanzioni penali negli Stati membri.

2. I capitoli II, III e V del presente protocollo si applicano alle infrazioni contemplate dal capitolo IV.

3. Nel presente protocollo, l'espressione "sanzioni penali" comprende le sanzioni inflitte da un'autorità amministrativa, a condizione che sia ammesso il ricorso ad un organo giurisdizionale. L'espressione "diritto penale" o qualsiasi altra espressione in cui figura il termine "penale" sarà interpretata in conformità.

CAPITOLO II

Trasmissione dei procedimenti

Articolo 2

Lo Stato membro competente in virtù della propria legislazione nazionale può trasmettere la richiesta di procedimento per un'infrazione di cui all'articolo 1 allo Stato in cui l'imputato risiede abitualmente o allo Stato in cui l'imputato si trova, qualora il primo Stato ritenga di non essere in grado di procedere direttamente nei confronti dell'imputato, anche facendo ricorso all'estradizione.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro è competente a perseguire qualsiasi infrazione di cui all'articolo 1 che abbia formato oggetto di una richiesta di procedimento presentata da un altro Stato membro a norma dell'articolo 2.

Articolo 4

Le disposizioni dell'articolo precedente non limitano la competenza riconosciuta derivante a ciascuno Stato membro dalla propria legislazione nazionale in materia di procedimento.

Articolo 5

Ogni Stato membro è tenuto a prendere in considerazione la richiesta di procedimento di cui all'articolo 2. Se lo Stato membro richiesto decide di non procedere, informa senza indugio lo Stato membro richiedente dei motivi che hanno determinato tale decisione.

Articolo 6

Se l'infrazione è stata commessa fuori del territorio dello Stato membro che procede, tale Stato membro considera detta infrazione come se fosse stata commessa nel proprio territorio.

Articolo 7

l. Nello Stato membro che procede in applicazione degli articoli precedenti si applicano le norme di diritto penale e di procedura penale in esso vigenti.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo precedente, lo Stato membro richiesto considera gli elementi costitutivi dell'infrazione commessa nello Stato membro richiedente e relativi al territorio, alle autorità, alle finanze pubbliche o ad ogni altro elemento nazionale di detto Stato come equivalenti ai corrispondenti elementi costitutivi dell'infrazione perseguita nella propria legislazione.

Articolo 8

In caso di pluralità di procedimenti per lo stesso fatto ciascuno degli Stati membri interessati è tenuto, quando sia a conoscenza dei procedimenti iniziati in un altro Stato membro, ad informare l'altro Stato del procedimento promosso nel proprio territorio.

Articolo 9

Gli atti procedurali compiuti nello Stato membro richiedente conformemente alle leggi ed ai regolamenti in esso vigenti hanno nello Stato membro richiesto lo stesso valore che avrebbero se fossero stati compiuti dalle autorità di detto Stato membro, senza che tale assimilazione possa avere l'effetto di conferire a tali atti un'efficacia probatoria superiore a quella che essi hanno nello Stato richiedente.

Articolo 10

Qualsiasi atto interruzione della prescrizione, validamente compiuto nello Stato richiedente, produce gli stessi effetti nello Stato richiesto e viceversa.

CAPITOLO III

Assistenza giudiziaria

Articolo 11

l. Su richiesta delle autorità competenti di un altro Stato membro, le autorità competenti di ciascuno Stato membro devono fornire la più ampia assistenza giudiziaria per qualsiasi procedimento riguardante la repressione delle infrazioni di cui all'articolo l.

2. Il paragrafo precedente non si applica all'esecuzione delle decisioni di arresto e delle sanzioni penali.

Articolo 12

L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata se lo Stato membro richiesto reputa che l'esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio all'ordine pubblico.

Articolo 13

Il rifiuto di accordare l'assistenza giudiziaria deve essere motivato.

CAPITOLO IV

Protezione penale degli interessi della Comunità

Articolo 14

In ciascuno Stato membro le disposizioni penali riguardanti le infrazioni che hanno per oggetto o come conseguenza

- l'illecita diminuzione delle entrate dello Stato,
- l'illecita riscossione di sovvenzioni, aiuti finanziari pubblici dello Stato

sono del pari applicabili agli atti o alle omissioni che hanno per oggetto o come conseguenza - l'illecita diminuzione delle entrate che costituiscono le risorse proprie delle Comunità,

- l'illecita riscossione di sovvenzioni, restituzioni, aiuti finanziari pubblici o altri importi, finanziati anche indirettamente dal bilancio delle Comunità.

Articolo 15

In ciascuno Stato membro le disposizioni penali nazionali riguardanti la presentazione di un documento falso o il rilascio di una falsa dichiarazione dinanzi ad un'autorità investita di una funzione pubblica, sono del pari applicabili alla presentazione di un analogo documento falso o al rilascio di un'analoga falsa dichiarazione dinanzi ad un'autorità della Comunità investita di una funzione corrispondente, quando tali documenti o dichiarazioni sono richiesti ai fini, dell'applicazione c/o dell'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

CAPITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 16

Ciascuno Stato membro si impegna a rinunciare al rimborso delle ammende e delle spese risultanti dall'applicazione del presente protocollo.

Articolo 17

Poiché la trasmissione della domanda di procedimento o di assistenza giudiziaria è effettuata fra le autorità competenti degli Stati membri, ogni Stato stabilisce l'elenco delle proprie autorità nazionali abilitate a trasmettere o a ricevere le richieste di procedimento o di assistenza giudiziaria e lo comunica alla Commissione delle Comunità europee nel termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 18

Nei casi di cui all'articolo 150 del trattato CEEA e se l'imputato è detenuto, la Corte di giustizia si pronuncia nel termine di tre mesi dalla notifica della decisione della giurisdizione nazionale che sospende il procedimento.

A tal fine, il regolamento di procedura potrà prevedere una procedura d'urgenza semplificata, che comporti un'abbreviazione dei termini, compreso quello stabilito dall'articolo 21 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

II

Progetto di un trattato che modifica il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee al fine di adottare una regolamentazione comune sulla responsabilità e sulla tutela in materia penale dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

Sua Maestà il re dei belgi, Sua Maestà la regina Danimarca, il presidente della Repubblica federale di Germania, il presidente della Repubblica francese, il presidente d'Irlanda, il presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo, Sua Maestà la regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

visto l'articolo 96 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 236 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'articolo 204 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che negli Stati membri esistono disposizioni specifiche relative alle infrazioni che i funzionari possono commettere nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, nonché disposizioni riguardanti la tutela dei funzionari nazionali nell'esercizio delle loro funzioni,

considerando che in generale queste disposizioni non si applicano ai funzionari delle Comunità europee e che la mancanza di tale regolamentazione e fonte di inconvenienti,

hanno deciso di modificare il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee allo scopo di adottare una regolamentazione comune sulla responsabilità e sulla tutela in materia penale dei funzionari delle Comunità europee, e hanno a tal fine designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il re dei belgi, Sua Maestà la regina di Danimarca, il presidente della Repubblica federale di Germania, il presidente della Repubblica francese, il presidente d'Irlanda, il presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo, Sua Maestà la regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord,

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

L'articolo 24 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee è completato dall'aggiunta di un nuovo paragrafo con il seguente testo:

> "3. Le disposizioni sulla responsabilità e sulla tutela in materia penale dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee formano oggetto di un protocollo allegato al presente trattato".

Articolo 2

l. Negli articoli 25, 28 primo comma e 29 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee il termine il "protocollo" è sostituito dall'espressione il "protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee".

2. Nell'articolo 30 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee l'espressione del "protocollo ad esso allegato" è sostituito dall'espressione dei "protocolli ad esso allegati".

Articolo 3

Al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è allegato il seguente protocollo:

> "Protocollo sulla responsabilità e sulla tutela in materia penale dei funzionari delle Comunità europee e degli altri agenti delle Comunità europee",

il cui testo figura in allegato.

Articolo 4

Il presente trattato sarà ratificato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Articolo 5

Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 6

Il presente trattato redatto in unico esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Protocollo sulla responsabilità e sulla tutela in materia penale dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

LE PARTI CONTRAENTI

considerando che ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del presente trattato è previsto che la responsabilità e la tutela in materia penale dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee debbano essere disciplinate da disposizioni appropriate,

hanno convenuto le seguenti disposizioni, che vengono allegate al presente trattato.

Articolo 1

l. Ai sensi del presente protocollo, sono funzionari delle Comunità europee tutte le persone che hanno la qualità di funzionario o di altro agente in conformità dello Statuto dei funzionari delle Comunità o del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità.

2. Le disposizioni del presente protocollo nelle quali ricorre la designazione il “funzionario delle Comunità europee" si applicano altresì

a) al personale della Banca europea per gli investimenti,

b) alle persone messe a disposizione delle Comunità europee dagli Stati membri o da organismi pubblici o privati e che ivi esercitano funzioni corrispondenti a quelle svolte dai funzionari di dette Comunità.

Articolo 2

Ai sensi del presente protocollo si intende per:

a) Stato d'origine:

Stato membro del quale l'imputato è cittadino;

b) fondi pubblici:

i fondi appartenenti ad una o più Comunità europee, i fondi della Banca europea per gli investimenti, i fondi dell'Agenzia di approvvigionamento dell'EURATOM nonché i fondi gestiti da tali istituzioni.

Articolo 3

1. In ciascuno Stato membro, le disposizioni penali di detto Stato che si applicano nei confronti dei funzionari pubblici nazionali per atti che costituiscono:

a) corruzione,

b) falsità in atti ed uso di atti falsi,

c) sottrazione e distrazione,

sono del pari applicabili ai funzionari delle Comunità europee.

2. In caso di sottrazione e di distrazione, le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili soltanto se riguardano fondi pubblici.

Articolo 4

In ciascuno Stato membro, le disposizioni penali di detto Stato relative alla violazione del segreto d'ufficio si applicano del pari alla violazione del segreto d'ufficio commessa:

a) dai funzionari ed ex-funzionari delle Comunità europee,

b) dalle persone alle quali un servizio competente delle Comunità europee abbia imposto individualmente, con il loro consenso, l'obbligo formale di mantenere il segreto.

Articolo 5

In ciascuno Stato membro, le disposizioni penali di detto Stato che reprimono la corruzione attiva dei funzionari nazionali e disciplinano la tutela dell'esercizio delle loro funzioni sono applicabili anche alla tutela dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 6

l. Quando l'imputato è cittadino di uno Stato membro, è processato nel suo Stato d'origine per i fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4.

2. Ai fini di una migliore amministrazione della giustizia e in particolare per accelerare la procedura o nell'interesse dell’imputato, lo Stato d'origine può chiedere di procedere allo Stato in cui il fatto è stato commesso e allo Stato in cui l'imputato ha la sua residenza abituale.

3. Se l'imputato si trova nello Stato in cui il fatto è stato commesso e detto Stato fa domanda, lo Stato di origine è tenuto a trasmettere il procedimento allo Stato in cui il fatto è stato commesso.

4. Quando l'imputato non è cittadino di uno Strato membro, è processato, per i fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4, nello Stato membro in cui tali fatti sono stati commessi. Quando i fatti punibili non sono stati commessi nel territorio di uno Stato membro, l'imputato è processato nello Stato in cui ha sede la Corte di giustizia delle Comunità europee.

S. Nello Stato membro che procede in applicazione dei paragrafi precedenti, ai fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 si applicano le disposizioni di diritto penale e di procedura penale di detto Stato indipendentemente dal luogo in cui i fatti sono stati commessi.

Articolo 7

l. Ogni infrazione di cui agli articoli 3 e 4 sarà compresa fra i casi di estradizione in tutti i trattati di estradizione in vigore fra gli Stati membri. Gli Stati membri si impegnano a includere l'infrazione fra i casi di estradizione in tutti i trattati di estradizione che essi stipuleranno tra di loro.

2. Se ad uno Stato membro che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato viene presentata una domanda di estradizione da parte di un altro Stato membro che non è ad esso

vincolato da un trattato di estradizione, esso considera il presente protocollo come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda il reato. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalle leggi dello Stato richiesto.

3. Gli Stati membri che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni di cui agli articoli 3 e 4 come casi di estradizione nei reciproci rapporti, alle condizioni previste dalle leggi dello Stato richiesto.

Articolo 8

Il presente protocollo fa salvi:

l. l'articolo 194 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

2. le disposizioni in materia di privilegi e immunità previste:

a) nello Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio;

b) nello Statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea;

c) nello Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica;

d) nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

3. Il presente protocollo fa salva l'applicazione del diritto comune per quanto riguarda le infrazioni commesse da funzionari delle Comunità europee che non sono previste dal protocollo.

Articolo 9

Nei casi di cui all'articolo 177 del trattato CEE dell'articolo 150 del trattato CEEA e se l'imputato è detenuto, la Corte di giustizia si pronuncia nel termine di tre mesi dalla notifica della decisione della giurisdizione nazionale che sospende il procedimento.

A tal fine, il regolamento di procedura potrà prevedere una procedura d'urgenza semplificata, che comporti un'abbreviazione dei termini, inclusi quelli stabiliti dall'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea e dall'articolo 21 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 10

L'allegato al presente protocollo ne costituisce parte integrante.

Ogni riferimento dell'allegato a disposizioni specifiche del diritto nazionale di uno Stato membro riguarda anche ogni modifica di tali disposizioni. Ciascuno Stato membro comunica tali modifiche alla Commissione delle Comunità europee nel termine di due mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

ALLEGATO

Le alte parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate al protocollo:

Articolo I

Il paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 3 del protocollo si applica anche all'infrazione prevista dall'articolo 317 del codice penale italiano.

E paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 3 del protocollo si applica anche alle disposizioni del diritto penale tedesco relative alla falsificazione di documenti commessa dai funzionari nell'esercizio delle loro funzioni.

Il paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 3 del protocollo si applica anche alle infrazioni previste dal Larceny Act del 1916, vigente in Irlanda.

Articolo II

Si precisa che per quanto riguarda l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Danimarca, il presente protocollo si applica alle infrazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), quando siano state commesse da funzionari delle Comunità nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo III

L'autorizzazione alla quale, in determinati casi, il diritto tedesco subordina il procedimento non è necessaria nei casi previsti dall'articolo 4 del protocollo.

Articolo IV

Per quanto riguarda il diritto tedesco, l'articolo 4 del protocollo si applica anche alle disposizioni penali in materia di violazione del segreto che riguardano la protezione dei “Privatgeheimnisse", in particolare dei "Betriebs" e "Geschaftsigehemnisse".

Articolo V

Per quanto riguarda i diritti belga, francese e lussemburghese, il tentativo delle infrazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del protocollo sarà perseguito qualora nei suddetti ordinamenti giuridici esso sia punibile per le infrazioni corrispondenti.

Allegato 2

PARLAMENTO EUROPEO
RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

I. un progetto che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee in ordine all'adozione di una regolamentazione comune sulla tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità nonché sulla repressione delle infrazioni alle disposizioni dei suddetti trattati

II. un progetto che modifica il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee in ordine all'adozione di una regolamentazione comune sulle responsabilità e sulla tutela in materia penale dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte della Commissione al Consiglio

- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 96 del trattato CECA, 236 del trattato CEE e 204 del trattato EURATOM (doc. 2gon6),

- vista la relazione della commissione giuridica (doc. 498/78),

l. sottolinea l'esigenza di applicare più efficacemente il diritto comunitario nell'intera Comunità;

2. ritiene necessario intraprendere un'azione per tutelare adeguatamente gli interessi delle Comunità;

3. riconosce la necessità di emanare norme in materia di infrazioni commesse dai funzionari comunitari nell'esercizio delle loro funzioni, come pure disposizioni per la protezione dei funzionari stessi;

4. nota che non si ritiene opportuno creare per il momento un sistema di diritto penale nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario;

5. approva pertanto il ricorso al diritto penale nazionale in ordine ai reati contemplati dalle proposte;

6. ritiene che l'introduzione di nuove forme di responsabilità penale e l'ampliamento delle competenze nazionali quali sono state proposte, costituiscano fatti di grande rilievo e che occorra quindi seguire la procedura di modifica dei trattati comunitari;

7. teme che il ricorso a leggi nazionali provochi, in ragione della notevole difformità delle relative sanzioni, delle ingiustizie;

8. considera inaccettabile che vi siano discriminazioni fra i funzionari della Comunità in base alla cittadinanza;

9. invita la Commissione a far proprie le seguenti modifiche, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE.

[Ndr.: Il testo in corsivo si riferisce alla proposta della Commissione delle Comunità europee; il testo immediatamente seguente si riferisce alle modifiche proposte dal Parlamento europeo]

I

Trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee in ordine all'adozione di una regolamentazione comune sulla tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità nonché sulla repressione delle infrazioni alle disposizioni dei suddetti trattati

Trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee in ordine all'adozione di una regolamentazione comune sulla repressione delle infrazioni alle disposizioni dei detti trattati, alle disposizioni adottate in virtù di tali trattati e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione e sulla tutela penale degli interessi delle Comunità.

Preambolo

inizio immutato

Considerando che, in generale, le disposizioni penali nazionali non sono sufficienti per garantire la tutela penale degli interessi finanziai! della Comunità e non assicurano una repressione sufficientemente efficace delle infrazioni alle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, alle disposizioni adottate in virtù di tali trattati e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione.

Hanno deciso di modificare i trattati che istituiscono le Comunità europee allo scopo di adottare una regolamentazione comune che consentirà una adeguata tutela penale degli

interessi finanziari delle Comunità e faciliterà la repressione delle infrazioni, e hanno a tal fine designato come plenipotenziari:

Considerando che, in generale, le disposizioni penali nazionali non possono assicurare una repressione efficace delle infrazioni alle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, alle disposizioni adottate in virtù di tali trattati e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione, né garantire la tutela degli interessi delle Comunità,

Hanno deciso di modificare i trattati che istituiscono le Comunità europee allo scopo di adottare una regolamentazione comune allo scopo di agevolare la repressione di tali infrazioni e di consentire una adeguata tutela penale degli interessi delle Comunità, e hanno a tal fine designato come plenipotenziari:

parte restante immutata

Articolo 1

1. L'articolo 86 del trattato che istituisce la Comunità` europea del carbone e dell'acciaio è completato dall'aggiunta di un nuovo comma, da inserire fra il primo e il secondo comma attuali, con il seguente testo:

> *"La tutela penale degli interessi finanziari della Comunità, nonché la repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione, formano oggetto di un protocollo allegato al presente trattato".*

2. L'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità economica europea h completato dall'aggiunta di un nuovo comma, da inserire dopo l'attuale secondo comma, con il seguente testo:

> *'La tutela penale degli interessi finanziari della Comunità, nonché la repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione, formano oggetto di un protocollo allegato al presente trattato".*

3. L'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica h completato dall'aggiunta di un nuovo comma, da inserire dopo l'attuale secondo comma, con il seguente testo:

“La tutela penale degli interessi finanziati della Comunità, nonché la repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione, formano oggetto di un protocollo allegato al presente trattato"

1. L'articolo 86 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio h completato dall'aggiunta di un nuovo comma , da inserire, fra il primo e il secondo comma attuali, con il seguente testo:

"La repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato, alle disposizioni adottate delle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione, nonché la tutela penale degli interessi della Comunità, formano oggetto di un protocollo allagato al presente trattato".

2. L’articolo del trattato che istituisce la Comunità economica europea h completato dall'aggiunta di un nuovo comma, da inserire dopo l'attuale secondo comma, con il seguente testo:

"La repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato, alle disposizioni adottate delle istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione, nonché la tutela penale degli interessi della Comunità, formano oggetto di un protocollo allegato al presente trattato".

3. L'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e completato dall'aggiunta di un nuovo comma, da inserire dopo l'attuale secondo comma, con il seguente testo:

"La repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione, nonché la tutela penale degli interessi della Comunità, formano oggetto di un protocollo allegato al presente trattato".

Articolo 2

Il presente protocollo viene allegato al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

“Protocollo sulla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità nonché sulla repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato che istituisce la

Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione", il cui testo figura in allegato.

Il presente protocollo viene allegato al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

"Protocollo sulla repressione di infrazioni alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione nonché sulla tutela penale degli interessi della Comunità", il cui testo figura in allegato

Articolo 3

Al trattato che istituisce la Comunità economica europea viene allegato il seguente protocollo:

"Protocollo sulla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità nonché sulla repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione ", il cui testo figura in allegato.

Al trattato che istituisce la Comunità economica europea viene allegato il seguente protocollo:

"Protocollo stilla repressione di infrazioni alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione, nonché sulla tutela penale degli interessi della Comunità" il cui testo figura in allegato.

Articolo 4

Al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica viene allegato il seguente protocollo:

"Il protocollo sulla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità nonché sulla repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle disposizioni adottate dalle sue

istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione", il cui testo figura in allegato.

Al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica viene allegato il seguente protocollo:

"Protocollo sulla repressione di infrazioni alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione, nonché sulla tutela penale degli interessi della Comunità" il cui testo figura in allegato.

Articoli da 5 a 7 immutati

Protocollo sulla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità nonché sulla repressione delle infrazioni alle disposizioni del trattato che istituisce il Protocollo sulla repressione di infrazioni alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso e alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione.

Protocollo sulla repressione di infrazioni alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle disposizioni adottate dalle sue istituzioni sulla base del trattato stesso ed alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che ne assicurano l'esecuzione, nonché sulla tutela penale degli interessi della Comunità.

Preambolo e articolo 1 immutati

Articolo 2

Lo Stato membro competente in virtù della propria legislazione nazionale pur trasmettere la richiesta di procedimento per una infrazione di cui all'articolo 1 allo Stato in cui l'imputato risiede abitualmente o allo Stato in cui l'imputato si trova, qualora il primo Stato ritenga di non essere in grado di procedere direttamente nei confronti dell'imputato anche facendo ricorso all'estradizione.

Lo Stato membro competente in virtù della propria legislazione nazionale pur trasmettere la richiesta di procedimento per una infrazione di cui all'articolo 1 allo Stato in cui il sospetto autore di una infrazione risiede abitualmente o allo Stato in cui il presunto autore dell'infrazione si trova, qualora il primo Stato ritenga di non essere in grado di procedere direttamente nei confronti della persona indiziata.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro è competente a perseguire qualsiasi infrazione di cui all'articolo 1 che abbia formato oggetto di una richiesta di procedimento presentata da un altro Stato membro a norma dell'articolo 2.

Ciascuno Stato membro è competente a perseguire qualsiasi infrazione di cui all'articolo 1 qualora formi direttamente oggetto di una richiesta di procedimento presentata da un altro Stato membro a norma dell'articolo 2.

Articolo 4 immutato

Articolo 5

Ogni Stato membro è tenuto a prendere in considerazione la richiesta di procedimento di cui all'articolo 2. Se lo Stato membro richiesto decide di non procedere, informa senza indugio lo Stato membro richiedente dei motivi che hanno determinato tale decisione.

Ogni Stato membro h tenuto a prendere in considerazione la richiesta di procedimento di cui all'articolo 2. Esso informa senza indugio lo Stato membro richiedente della sua decisione e, qualora decida di non procedere, dei motivi che hanno determinato tale decisione.

Articolo 6 immutato

Articolo 7

1. Nello Stato membro che procede in applicazione degli articoli precedenti si applicano le norme di diritto penale e di procedura penale in esso vigenti.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo precedente, lo Stato membro richiesto considera gli elementi costitutivi dell'infrazione commessa nello Stato membro richiedente e relativi al territorio, alle autorità, alle finanze pubbliche o a ogni altro elemento nazionale di detto Stato come equivalenti ai corrispondenti elementi costitutivi dell'infrazione perseguita nella propria legislazione.

l. Immutato

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo precedente, lo Stato membro procedente considera gli elementi costitutivi dell'infrazione commessa nello Stato membro richiedente e relativi al territorio, alle autorità, alle finanze pubbliche o a ogni altro elemento nazionale di detto Stato come equivalenti ai corrispondenti elementi costitutivi dell'infrazione perseguita nella propria legislazione.

Articolo 8

In caso di pluralità di procedimenti per lo stesso fatto ciascuno degli Stati membri interessati è tenuto, quando sia a conoscenza di procedimenti iniziati in un altro Stato membro, a informare l'altro Stato del procedimento promosso nel proprio territorio.

In caso di pluralità di procedimenti per lo stesso fatto ciascuno degli Stati membri interessati è tenuto a informare l'altro Stato del procedimento promosso nel proprio territorio.

Articoli 9 e 10 immutati

Articolo 10 bis (solo nel testo del Parlamento)

In caso di condanna le sanzioni applicate saranno quelle dello Stato membro richiesto purché tali sanzioni non eccedano quelle che verrebbero applicate per lo stesso reato nelle Stato membro richiedente.

Articoli da 11 a 16 immutati

Articolo 17

Poiché la trasmissione della domanda di procedimento di assistenza giudiziaria h effettuata fra le autorità competenti degli Stati membri, ogni Stato stabilisce l'elenco delle proprie autorità nazionali abilitate a trasmettere o a ricevere le richieste di procedimento o di assistenza giudiziaria e lo comunica alla Commissione delle Comunità europee nel termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle proprie autorità nazionali abilitate a trasmettere o a ricevere richiesto di procedimento o di assistenza giudiziaria e lo comunica alla Commissione delle Comunità europee nel termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 18 immutato

[Ndr.: Come in precedenza , il testo in corsivo si riferisce alla proposta della Commissione delle Comunità europee; il testo immediatamente seguente si rifluisce alle modifiche proposte dal Parlamento europeo]

II

Trattato che modifica il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee al fine di adottare una regolamentazione comune sulla responsabilità e sulla tutela in materia penale dei funzionari e degli altri agenti della Comunità europea

Preambolo, considerando e articoli da 1 a 6 immutati

Protocollo sulla responsabilità e sulla tutela in materia penale dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

Preambolo e articolo 1 immutati

Articolo 2

Ai sensi del presente protocollo s'intende per:

a) Stato di origine: lo Stato membro del quale l'imputato è cittadino;

b)fondi pubblici: i fondi appartenenti a una o più Comunità europee, i fondi della Banca europea per gli investimenti, i fondi dell'Agenzia di approvvigionamento dell'EURATOM, nonché i fondi gestiti da tali istituzioni.

Ai sensi del presente protocollo per i “Fondi pubblici” si intendono i fondi appartenenti ad una o più Comunità europee, i fondi della Banca europea per gli investimenti, i fondi dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, nonché i fondi gestiti da tali istituzioni

Articoli da 3 a 5 immutati

Articolo 7

[Nel testo della Commissione, che diventa art. 6 nel testo del Parlamento]

1. Ogni infrazione di cui agli articoli 3 e 4 sarà compresa tra i casi di estradizione in tutti i trattati di estradizione in vigore fra di Stati membri. Gli Stati membri s'impegnano a includere l'infrazione fra i casi di estradizione in tutti i trattati di estradizione che essi stipuleranno fra di loro.

2. Se a uno Stato membro che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato viene presentata una domanda di estradizione da parte di un altro Stato membro che non h a esso vincolato da un trattato di estradizione, esso considera il presente protocollo come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda il reato. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalle leggi dello Stato richiesto.

3. Gli Stati membri che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni di cui agli articoli 3 e 4 come casi di estradizione nei reciproci rapporti, alle condizioni previste dalle leggi dello Stato richiesto.

l. Ogni infrazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 sarà compresa fra i casi di estradizione in tutti i trattati dell'estradizione in vigore fra gli Stati membri. Gli Stati membri si impegnano ad includere l'infrazione fra casi di estradizione che essi stipuleranno fra di loro.

2. Se a uno Stato membro che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato viene presentata una domanda di estradizione da parte di un altro Stato membro che non h a esso vincolato da un trattato di estradizione, esso considera il presente protocollo come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda il reato. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalle leggi dello Stato richiesto.

3. Gli Stati membri che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 come casi di estradizione nei reciproci rapporti, alle condizioni previste dalle leggi dello Stato richiesto.

Articolo 6

[Nel testo della Commissione, che diventa art. 7 nel testo del Parlamento]

l. *Quando l'imputato è cittadino di uno Stato membro, è processato nel suo Stato d'origine per fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4.*

2. Al fine di una migliore amministrazione della giustizia e in particolare per accelerare la procedura o nell'interesse dell'imputato, lo Stato d'origine pur chiedere di procedere allo Stato in cui il fatto è stato commesso e allo Stato in cui l'imputato ha la sua residenza abituale.

3. Se l'imputato sl trova nello Stato in cui il fatto è stato commesso e detto Stato fa domanda, lo Stato d'origine e tenuto a trasmettere il procedimento allo Stato in cui il fatto è stato commesso.

4. Quando l'imputato non è cittadino di uno Stato membro, è processato, per i fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4, nello Stato membro in cui tali fatti sono stati commessi. Quanto i fatti punibili non sono stati commessi nel territorio di uno Stato membro, l'imputato è processato nello Stato in cui ha sede la Corte di giustizia delle Comunità europee.

5. Nello Stato membro che procede in applicazione dei paragrafi precedenti, ai fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 si applicano le disposizioni di diritto penale e di procedura penale di detto Stato indipendentemente dal luogo in cui i fatti sono stati commessi.

l. I processi per i fatti punibili a norma degli articoli 3, 4 e 5 avranno luogo nello Stato membro in cui il reato è stato commesso.

2. Ai fini di una migliore amministrazione della giustizia e in particolare per accelerare la procedura o nell'interesse dell'imputato, lo Stato in cui il fatto è stato commesso pur chiedere allo Stato in cui l'imputato ha la sua residenza abituale di procedere.

3. (soppresso)

3. Quando i fatti punibili non sono stati commessi nel territorio di uno Stato membro, l'imputato h processato nello Stato in cui ha sede la Corte di giustizia delle Comunità europee.

4. Nello Stato membro che procede in applicazione dei paragrafi precedenti si applicano le disposizioni di diritto penale e di procedura penale di detto Stato indipendentemente dal luogo in cui i fatti sono stati commessi, purché, in caso di condanna, le sanzioni applicate non eccedano quelle che verrebbero applicate per lo stesso reato nello Stato membro in cui il reato h stato commesso.

Articoli 8 e 9 immutati

Articolo 10

L'allegato al presente protocollo ne costituisce parte integrante. Ogni riferimento dell'allegato a disposizioni specifiche del diritto nazionale di uno Stato membro riguarda anche ogni modifica di tali disposizioni. Ciascuno Stato membro comunica tali modifiche alla Commissione delle Comunità europee nel termine di due mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

L'allegato al presente protocollo ne costituisce parte integrante. Ogni riferimento dell'allegato a disposizioni specifiche del diritto nazionale di uno Stato membro riguarda anche ogni modifica di tali disposizioni. Ciascuno Stato membro comunica tali modifiche alla Commissione, delle Comunità europee nel termine di due mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica la modifica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il termine di un mese dalla data in cui ha ricevuto la notifica dallo Stato membro in questione.

Allegato immutato

Allegato 3

ATTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
DEL 26 LUGLIO 1995
CHE STABILISCE LA CONVENZIONE RELATWA ALLA TUT`ELA. DEGLI INTERESSI
FINANZIARI
DELLE COMUNITA'EUROPEE
(95/C 316/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K:3, paragrafo 2, lettera c);

considerando che, al fini del conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea, gli Stati membri considerano la lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari delle Comunità europea una questione di interesse comune che rientra nella cooperazione istituita dal titolo VI del trattato;

considerando che, per lottare con il massimo vigore contro tali frodi, h necessario stabilire un primo testo di convenzione, da completarsi, a breve termine, cm un altro strumento giuridico in modo da migliorare l'efficacia della protezione penale degli interessi finanziari delle Comunità europee;

DECIDE che h stabilita la convenzione il cui testo figura nell'allegato, firmata in data odierna dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione;

RACCOMANDA l'adozione della stessa da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1995.

Il Presidente
J. A. BELLOCH
JULBE

ALLEGATO

CONVENZIONE

elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26 luglio 1995;

DESIDEROSE di far si che le loro legislazioni penali contribuiscano efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

PRENDENDO NOTA che la frode ai danni delle entrate e delle spese della comunità in molti casi non si limita ad un unico paese, ma h spesso l'opera di organizzazioni criminali;

CONVINTE che la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee esige che ogni condotta fraudolenta che leda tali interessi debba dar luogo ad azioni penali e richieda che sia a tal fine adottata una definizione comune;

CONVINTE della necessità di rendere tali condotte passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni in taluni casi opportuni, e di prevedere, almeno nei casi gravi, delle pene privative della libertà che possano comportare l'estradizione;

RICONOSCENDO che le imprese svolgono un ruolo importante nei settori finanziati dai bilanci comunitari, e che le persone che esercitano un potere decisionale nelle imprese non dovrebbero sfuggire alla responsabilità penale in determinate circostanze,

DECISE a combattere insieme la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee assumendosi obblighi in materia di competenza giurisdizionale, di estradizione e di reciproca cooperazione,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

Disposizioni generali

l. Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:

a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

- alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie e adeguate per recepire nel diritto penale interno le disposizioni del paragrafo 1, in modo che le condotte da esse considerate costituiscano un illecito penale.

3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende altresì le misure necessarie affinché la redazione o il rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui conseguano gli effetti di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali qualora non siano già punibili come illecito principale ovvero a titolo di complicità, d'istigazione o di tentativo di frode quale definita al paragrafo l.

4. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione di cui ai paragrafi 1 e 3 pur essere dedotto da circostanze materiali oggettive.

Articolo 2

Sanzioni

l. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1 nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione, rimanendo inteso che dev'essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non pur essere superiore a 50 000 ECU.

2. Tuttavia, uno Stato membro pur prevedere per i casi di frode di lieve entità riguardante un importo totale inferiore a 4 000 ECU, che non presentino aspetti di particolare gravità secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diversa da quelle previste al paragrafo l.

3. Il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimità, pur variare l'importo di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese

Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione o di controllo in seno ad un'impresa possano essere dichiarati penalmente responsabili, secondo i principi stabiliti dal

diritto interno, per gli atti fraudolenti commessi ai danni degli interessi finanziari delle Comunità, quali definiti all'articolo 1, commessi da persona soggetta alla loro autorità per conto dell'impresa.

Articolo 4

Competenza

l. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per istituire la propria competenza giurisdizionale sugli illeciti penali da esso costituiti a norma dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, qualora:

-la frode, la partecipazione ad una frode o il tentativo di frode che leda gli interessi finanziari delle Comunità europee h commesso in tutto o in parte sul suo territorio, ivi compreso il caso di frode i cui proventi sono stati ottenuti in tale territorio;

-una persona che si trova sul suo territorio concorre intenzionalmente ovvero istiga una siffatta frode sul territorio di qualsiasi altro Stato;

-l’autore dell'illecito h un cittadino dello Stato membro in questione, e, al tempo stesso, la legislazione dello Stato membro pur prevedere che la condotta sia altresì punibile nel paese in cui ha avuto luogo.

2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro pur dichiarare che esso non applica la regola enunciata al paragrafo 1, terzo trattino del presente articolo.

Articolo 5

Estradizione ed esercizio dell'azione penale

l. Ciascuno Stato membro che, in virtù della propria legislazione, non estrada i propri cittadini prende le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per gli illeciti penali da esso costituiti ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, qualora siano state commesse da suoi cittadini fuori del proprio territorio.

2. Ciascuno Stato membro deve, qualora uno dei propri cittadini sia presunto colpevole di aver commesso in un altro Stato membro un illecito penale consistente in una condotta quale descritta all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1 e non estradi tale persona verso tale altro Stato membro unicamente a cagione della nazionalità, sottoporre la questione al giudizio delle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale, se ne ricorrono i presupposti. Per consentire l'esercizio delle azioni penali i fascicoli, gli atti istruttori e gli oggetti riguardanti l’illecito sono inoltrati secondo le modalità previste all'articolo 6 della convenzione europea di estradizione[*]. Lo Stato membro richiedente h informato delle azioni penali avviate e dei loro risultati.

3. Uno Stato membro non pur rifiutare estradizione per un atto fraudolento che leda gli interessi finanziari delle Comunità europee unicamente perché si tratta di un reato in materia di tasse o di dazi doganali.

4. Ai fini del presente articolo, l'espressione “cittadino di uno Stato membro" h interpretata in conformità di qualsiasi dichiarazione fatta da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della convenzione europea di estradizione e del paragrafo 1, lettera c) del medesimo articolo.

Articolo 6

Cooperazione

l. Se una frode, quale definita all'articolo 1, costituisce un illecito penale e riguarda almeno due Stati

membri, questi cooperano in modo effettivo all'inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all'esecuzione della pena comminata, per esempio per mezzo dell'assistenza giudiziaria, dell'estradizione, del trasferimento dei procedimenti o dell'esecuzione delle sentenze pronunciate all'estero in un altro Stato membro.

2. Qualora più Stati membri hanno la competenza giurisdizionale per un illecito e ciascuno di essi pur validamente esercitare l'azione penale sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati collaborano per decidere quale di essi debba perseguire l'autore o gli autori dell'illecito con l'obiettivo di centralizzare, se possibile, le azioni in un unico Stato membro.

Articolo 7

Ne bis in idem

l. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale interno, il principio "ne bis in idem” in virtù del quale la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non pur, essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purché la pena eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.

2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro pur dichiarare di non essere vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo in uno o più dei casi seguenti:

a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio, in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza h stata pronunciata;

b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un illecito contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro;

c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio.

3. Le eccezioni che hanno costituito oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'esercizio dell'azione penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione.

4. Rimangono salvi gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.

Articolo 8

Corte di giustizia

l. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.

Se entro sei mesi non si h potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunità europee pur essere adita da una delle parti della controversia.

2. Qualsiasi controversia, relativa agli articoli 1 o 10 della presento convenzione tra uno o più Stati membri della Commissione delle Comunità europee che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato, pur essere sottoposta alla Corte di giustizia.

Articolo 9

Disposizioni interne

Nessuna disposizione della presente convenzione osta a che gli Stati membri adottino disposizioni di diritto interno ulteriori rispetto agli obblighi da questa derivanti.

Articolo 10

Comunicazione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione delle Comunità europee il testo delle disposizioni con cui traspongono nel loro diritto interno gli obblighi che loro incombono in virtù delle disposizioni della presente convenzione.

2. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le alte parti contraenti definiscono, in seno al Consiglio dell'Unione europea, le informazioni che gli Stati membri devono comunicarsi o scambiarsi tra loro ovvero tra loro e la Commissione, nonché le modalità della loro trasmissione.

Articolo 11

Entrata in vigore

1. La presente convenzione h sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro che procede per ultimo a detta formalità.

Articolo 12

Adesione

1. La presente convenzione h aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.

4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non h ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

Articolo 13

Depositario

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea h depositario della presente convenzione.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.

[…]

Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.

[…]

[*] Art. 6 (Extradition des nationaux)

l. a) Toute Partie contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants.

b) Chaque Partie contractante pourra par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépot de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui la concerne, le term "ressortissants" au sense de la présente convention.

c) La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloire de la disposition de l'alinéa (a) du présent paragraphe.

2) Si la Partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la démande de la Partie réquerante, soumettre l'affaire aux authorités compétentes aufin que des poursuits judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. A cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infration seront addressés gratuitement par la voie prèvue au paragraphe 1 de l'article 12. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa démande.

Allegato 4

PROGETTO DI PROTOCOLLO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITA'EUROPEE STABILITO IN BASE ALL'ART. K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA[*]

Le alte Parti contraenti del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea;

Facendo riferimento all'atto del Consiglio dell'Unione europea del (...);

Desiderose di far si che le loro legislazioni penali contribuiscano efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

Riconoscendo l'importanza della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 nella lotta contro la frode ai danni delle entrate e delle spese della Comunità;

Consapevoli del fatto che gli interessi finanziari delle Comunità europee possono essere lesi o minacciati da altri illeciti penali, in particolare quelli costituenti atti di corruzione commessi da funzionari sia nazionali sia europei, o a danno di questi, responsabili della riscossione, della gestione o della spesa dei fondi comunitari ovvero del loro controllo;

Considerando che persone di nazionalità diversa, in servizio presso istituzioni o altri enti pubblici, possono essere coinvolte in tali atti di corruzione e che h importante, per un1zione efficace contro questi atti aventi ramificazioni internazionali, che il diritto penale degli Stati membri ne valuti in maniera convergente la natura perseguibile;

Rilevando che il diritto penale di vari Stati membri in materia di reati professionali in generale e di corruzione in particolare disciplina soltanto gli atti commessi da funzionari nazionali, o a danno di questi, e non contempla affatto, ovvero soltanto in casi eccezionali, la condotta di funzionari europei o funzionari di altri Stati membri;

Convinte dell'esigenza di adattare le normative nazionali nella misura in cui esse non sanzionano gli atti di corruzione che ledono o possono ledere 0 interessi finanziari delle Comunità europee, nei quali sono implicati funzionari europei o funzionari degli altri Stati membri;

Convinte altresì che siffatto adattamento delle normative nazionali non dovrebbe limitarsi, per i funzionari europei, agli atti di corruzione attiva e passiva, ma debba estendersi ad altri delitti che nuocciono o possono nuocere alle entrate o alle spese delle Comunità europee, compresi i reati commessi da persone investite delle più alte responsabilità, o ai danni di queste;

Considerando che occorre inoltre stabilire norme adeguate in materia di competenze e cooperazione reciproca, fatte salve le condizioni giuridiche per la loro applicazione in casi concreti, compresa, se necessario, la soppressione di immunità;

Considerando infine che h necessario far applicare le disposizioni pertinenti della convenzione relativa alla tutela degli interessi delle Comunità europee del 26 luglio 1995 ai reati contemplati del presente protocollo;

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Ai fini del presente protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee si intende per:

1. "funzionario": qualsiasi funzionario sia "europeo" che "nazionale" nonché qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro;

- “Funzionario europeo": qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari delle Comunità o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;

qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso le Comunità europee, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti delle Comunità europee;

- "funzionario nazionale": il "funzionario" o il "pubblico ufficiale" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona in questione riveste detta qualifica ai fini dell'applicazione del diritto penale interno.

Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari contro un funzionario di un determinato Stato membro da parte di un altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario nazionale" soltanto nella misura in cui tale definizione h compatibile con il suo diritto interno;

2. "convenzione": la convenzione, stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995 sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. C 316 del 27 novembre 1995).

Articolo 2

l. Ai fini del presente protocollo vi h corruzione passiva quando il funzionario deliberatamente sollecita, accetta o riceve, direttamente o tramite un terzo, offerte, promesse o vantaggi di qualsivoglia natura, per si o per un terzo, per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanzi ari delle Comunità europee.

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

Articolo 3

l. Ai fini del presente protocollo vi h corruzione attiva quando una persona deliberatamente promette o direttamente o tramite un terzo, un vantaggio di qualsivoglia natura ad un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee.

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

Articolo 4

L Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché ai sensi del diritto penale nazionale le descrizioni degli illeciti che corrispondono a uno dei comportamenti disciplinati dall'articolo 1 della convenzione, commessi da suoi funzionari nazionali nell'esercizio delle loro funzioni, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti vengono commessi da funzionari europei nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché ai sensi del diritto penale nazionale le descrizioni degli illeciti di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 e 3, commessi da Ministri del Governo, dai membri eletti dal Parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dai membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o a danno di questi, siano applicabili allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione, del Parlamento europeo, della Corte dei conti e della Corte di giustizia rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o a danno di questi.

3. Qualora uno Stato membro abbia emanato norme speciali sugli atti o le omissioni di cui sl siano resi responsabili Ministri del Governo per la loro posizione politica speciale in tale Stato membro, l'articolo 4, paragrafo 2, non h applicabile a dette norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i membri della Commissione sono soggetti alle norme penali di attuazione degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo l.

4. Il presente protocollo si applica nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dello Statuto della Corte di Giustizia, nonché dei trattati adottati in applicazione delle stesse per quanto attiene alla soppressione delle immunità.

Articolo 5

l. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli. 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti siano

passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione.

2. (soppresso)

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle autorità competenti, dei poteri disciplinari nei confronti dei funzionari nazionali o dei funzionari europei. Nella determinazione della sanzione penale da infliggere, le giurisdizioni nazionali possono prendere in considerazione, conformemente ai principi della propria legislazione, qualsiasi sanzione disciplinare gi` inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per stabilire la sua competenza sugli illeciti che ha reso passibili di sanzioni penali conformemente agli articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui:

a) l'illecito è commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio,

b) l'autore dell'illecito h un cittadino o un funzionario dello Stato membro in questione,

c) l'illecito h commesso contro una delle persone di cui all'art.1 o i membri delle istituzioni menzionate all'art. 4, paragrafo 2, che sono cittadini dello Stato membro in questione,

d) l'autore dell'illecito h un funzionario europeo al servizio di un’istituzione delle Comunità o di un organismo, costituito ai sensi dei trattati che istituiscono le Comunità, che ha sede nello Stato membro in questione.

2. Qualsiasi Stato membro pur dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che non applica o che applica solo in particolari casi o condizioni una o più norme di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Articolo 7

Rapporto con la convenzione

1. Le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4 e dell'articolo 6 della convenzione si applicano alle condotte di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente protocollo.

2. Si applicano altresì al presente protocollo le seguenti disposizioni della convenzione:

- l'articolo 7, fermo restando che, salvo indicazione contraria all'atto della notifica di cui all'art. 9, paragrafo 2 del presente protocollo, qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 della convenzione vale anche per il presente protocollo,
- l'articolo 9,
- l’articolo 10.

Articolo 8

Corte di Giustizia

1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.

Se entro sei mesi non si h potuto trovare una soluzione, la Corte di Giustizia delle Comunità europee pur essere adita da una delle parti della controversia.

2. Qualsiasi controversia, relativa all'articolo 1, ad eccezione dei secondo trattino del paragrafo 1, e agli articoli 2, 3, 4 e 7, paragrafo 2, terzo trattino del presente protocollo, tra uno o più Stati membri e la Commissione delle Comunità europee che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato, pur essere sottoposta alla Corte di Giustizia.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo h sottoposto all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali-

2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. E presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell’Unione europea che procede per ultimo a detta formalità. Tuttavia, se la convenzione non h entrata in vigore a quella data, il protocollo entra in vigore nello stesso giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.

Articolo 10

Adesione di nuovi Stati membri

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato aderente stabilito dal Consiglio dell’Unione europea.

3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.

4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento d'adesione, ovvero alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se questo non h ancora entrato in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

Articolo 11

Riserve

1. Non è ammessa alcuna riserva, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva pur ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. Il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

3. (soppresso)

4. (soppresso)

Dal testo, che non è stato ancora approvato in una versione definitiva, sono stato eliminate le note e i riferimenti alle diverse questioni oggetto di negoziazione e avanzato dalle delegazioni degli Stati membri dell’Unione. La menzione "soppresso" si riferisce a precedenti versioni del progetto.

Allegato 5

CODICE PENALE

LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO II
Dei delitti contro la pubblica amministrazione.

CAPO I.

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Art. 316-bis. *Malversazione a danno dello Stato*

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina, alle predette finalità, h punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

TITOLO XIII

Dei delitti contro il patrimonio.

CAPO II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.

Art. 640 -bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche La pena h della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, dl altri enti pubblici o delle Comunità europee.